SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 ottobre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 ottobre 2006, n. **269.**

Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 31 luglio 2007.

2. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «sotto la propria responsabilità» sono soppresse;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Titolarità dell'azione penale)*. — *1.* Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai princìpi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica».

3. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera *i)* è abrogata;

2) la lettera *v)* è sostituita dalla seguente:

«*v)* pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106»;

3) la lettera *z)* è abrogata;

4) la lettera *bb)* è abrogata;

5) la lettera *ff)* è sostituita dalla seguente:

«*ff)* l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza»;

c) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *cc)* e *ff)*, l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare»;

d) all'articolo 3, comma 1:

1) la lettera *f)* è abrogata;

2) la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«*h)* l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato»;

3) la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

«*i)* l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste»;

4) la lettera *l)* è abrogata;

e) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis* *(Condotta disciplinare irrilevante)*. — *1.* L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza»;

f) all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio nonché i procuratori aggiunti debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio o dell'ufficio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare»;

g) all'articolo 15:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Non può comunque essere promossa l'azione disciplinare quando sono decorsi dieci anni dal fatto»;

2) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

3) al comma 8, alinea, dopo le parole: «il corso dei termini», sono inserite le seguenti: «, compreso quello di cui al comma 1-*bis*,», e dopo la lettera *d)* sono aggiunte le seguenti:

«*d-bis)* se, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *g)* ed *h)*, all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare è pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o amministrativo;

d-ter) se il procedimento è sospeso a seguito di provvedimento a norma dell'articolo 16»;

h) all'articolo 16:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritiene necessario ai fini delle determinazioni sull'azione disciplinare, può acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica comunichi, motivatamente, che dalla divulgazione degli atti coperti da segreto investigativo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale dispone, con decreto, che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile di altri sei mesi su richiesta motivata del procuratore della Repubblica ovvero di altri dodici mesi quando si procede per reati di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, e sospende il procedimento disciplinare per un analogo periodo. Successivamente il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può prendere visione degli atti. Il procedimento può essere altresì sospeso nel corso delle indagini preliminari»;

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis.* Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione procede all'archiviazione se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-*bis* o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al Ministro della giustizia, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere la trasmissione di copia degli atti e, nei sessanta giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione. Sulla richiesta si provvede nei modi previsti nei commi 4 e 5 dell'articolo 17 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto. Il provvedimento di archiviazione acquista efficacia solo se il termine di cui sopra sia interamente decorso senza che il Ministro abbia avanzato la richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale davanti alla sezione disciplinare. In tale caso è sospeso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15»;

3) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Potere di archiviazione»;

i) all'articolo 17:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Il decreto di cui al comma 4 è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo, se già designato, e, nelle ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare o abbia richiesto l'integrazione o la modificazione della contestazione, al Ministro della giustizia»;

2) al comma 7, è soppresso l'ultimo periodo;

l) all'articolo 18, comma 1, è soppresso il secondo periodo;

m) all'articolo 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico ministero e della difesa dell'incolpato, il quale deve essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio»;

n) all'articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di minore gravità il Ministro della giustizia o il Procuratore generale possono chiedere alla sezione disciplinare il trasferimento provvisorio dell'incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, ma diverso da quello indicato nell'articolo 11 del codice di procedura penale»;

o) all'articolo 24, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* La Corte di cassazione decide a sezioni unite civili, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso»;

p) all'articolo 25, i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«*7.* La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al comma 2, o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 4 ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare.

8. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione»;

q) dopo l'articolo 32, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-*bis (Disposizioni transitorie)*. — 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

2. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto continuano ad applicarsi, se più favorevoli, gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

3. I ricorsi proposti avverso le sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura pendenti presso le sezioni unite penali della Corte di cassazione sono trasferiti alle sezioni unite civili della stessa Corte».

Art. 2.

1. All'articolo 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Il Governo è delegato ad adottare, entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, se necessaria, le norme eventualmente occorrenti per il

coordinamento dei medesimi con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili. I decreti legislativi previsti nel presente comma sono adottati con l'osservanza dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 9, e divengono efficaci dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Art. 3.

1. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, le parole: «è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «è differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150».

Art. 4.

1. Fino al 31 luglio 2007 continuano ad applicarsi, nelle materie oggetto del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché le altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, ed in particolare gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 635):

Presentato dal Ministro della giustizia (MASTELLA) il 14 giugno 2006.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 14 giugno 2006 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato alla 2ª commissione il 4, 5, 6, 11, 18, 20 e 27 luglio 2006.

Esaminato in aula l'11, 27, 29 luglio; 19, 20, 21, 26, 27, 28 settembre; 3 ottobre 2006 e approvato il 4 ottobre 2006.

Camera dei deputati (atto n. 1780):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 ottobre 2006 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione il 10, 12, 16, 17 e 18 ottobre 2006.

Relazione scritta annunciata il 20 ottobre 2006 (atto n. 1780/A-relatore on. Palomba).

Esaminato in aula e approvato il 23 ottobre 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 reca: «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della L. 25 luglio 2005, n. 150.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della L. 25 luglio 2005, n. 150.) come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 1 *(Attribuzioni del procuratore della Repubblica)*. — 1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, è titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge.

2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.

3. Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.

4. Il procuratore della Repubblica può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo.

5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore della Repubblica può stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o della delega.

6. Il procuratore della Repubblica determina:

a) i criteri di organizzazione dell'ufficio;

b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio;

c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica.

7. I provvedimenti con cui il procuratore della Repubblica adotta o modifica i criteri di cui al comma 6 devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.».

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 e 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimenti di ufficio dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150.) come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 1 *(Doveri del magistrato)*. — 1. Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.

2. *(Abrogato)*.

3. *(Abrogato)*».

«Art. 2 *(Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni)*. — 1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)*, i comportamenti che, violando i doveri di cui all'art. 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio superiore della magistratura, della sussistenza di una delle situazioni di incom-

patibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati dall'art. 29 del presente decreto;

c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;

e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato;

f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;

g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;

h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;

i) (Abrogata);

l) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge;

m) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;

n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti;

o) l'indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;

p) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne è derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

q) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto;

r) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attività di servizio;

s) per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;

t) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;

u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;

v) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione dei divieti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;

z) (Abrogata);

aa) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;

bb) (Abrogata);

cc) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

dd) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;

ee) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificati dall'art. 29 del presente decreto, ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati dagli articoli 26, comma 1 e 27 del presente decreto;

ff) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza;

gg) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) *e* ff)*, l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare.».*

«Art. 3 *(Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni)*. — 1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sè o per altri;

b) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura;

d) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'art. 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'art. 1;

e) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonché ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;

f) (Abrogata);

g) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

h) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato;

i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

l). *(Abrogata)*».

«Art. 14 *(Titolarità dell'azione disciplinare)*. — 1. L'azione disciplinare è promossa dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

2. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare, dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta, nel corso delle indagini, al Procuratore generale.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio nonché i procuratori aggiunti debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio o dell'ufficio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare.

5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al comma 3, ultimo periodo.».

«Art. 15 *(Termini dell'azione disciplinare)*. — 1. L'azione disciplinare è promossa entro un anno dalla notizia del fatto, della quale il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha conoscenza a seguito dell'espletamento di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia. La denuncia è circostanziata quando contiene tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, la denuncia non costituisce notizia di rilievo disciplinare.

1-bis. *Non può comunque essere promossa l'azione disciplinare quando sono decorsi dieci anni dal fatto.*

2. Entro *due anni* dall'inizio del procedimento il Procuratore generale deve formulare le richieste conclusive di cui all'art. 17, commi 2 e 6; entro *due anni* dalla richiesta, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nella composizione di cui all'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si pronuncia.

3. La richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'art. 14, comma 3, determinano, a tutti gli effetti, l'inizio del procedimento.

4. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione, entro trenta giorni, all'incolpato, con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato. Deve procedersi ad analoga comunicazione per le ulteriori contestazioni di cui all'art. 14, comma 5. L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato, anche in quiescenza, o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonchè, se del caso, da un consulente tecnico.

5. Gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o da avviso al difensore, quando è previsto, se già designato, sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

6. Se la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dalla Corte di cassazione.

7. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

8. Il corso dei termini, *compreso quello di cui al comma 1*-bis, è sospeso:

a) se per il medesimo fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero il magistrato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

b) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

c) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore.

d-bis) *se, nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettere* g) *ed* h)*, all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare è pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o amministrativo;*

d-ter) se il procedimento e' sospeso a seguito di provvedimento a norma dell'art. 16.».

«Art. 16 *(Indagini nel procedimento disciplinare.* Potere di archiviazione). — 1. Il pubblico ministero procede all'attività di indagine. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato del suo ufficio.

2. Per l'attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti. Si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 133 del codice di procedura penale.

3. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale.

4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritiene necessario ai fini delle determinazioni sull'azione disciplinare, può acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica comunichi, motivatamente, che dalla divulgazione degli atti coperti da segreto investigativo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale dispone, con decreto, che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile di altri sei mesi su richiesta motivata del procuratore della Repubblica ovvero di altri dodici mesi quando si procede per reati di cui all'art. 407, comma 2, del codice di procedura penale, e sospende il procedimento disciplinare per un analogo periodo. Successivamente il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può prendere visione degli atti. Il procedimento può essere altresì sospeso nel corso delle indagini preliminari.

5. Il pubblico ministero, per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, può richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto.

5-bis. *Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione procede all'archiviazione se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'art. 3*-bis *o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'art. 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Il provvedimento di archiviazione e' comunicato al Ministro della giustizia, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere la trasmissione di copia degli atti e, nei sessanta giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione. Sulla richiesta si provvede nei modi previsti nei commi 4 e 5 dell'art. 17 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto. Il provvedimento di archiviazione acquista efficacia solo se il termine di cui sopra sia interamente decorso senza che il Ministro abbia avanzato la richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale davanti alla sezione disciplinare. In tale caso è sospeso il termine di cui al comma 1 dell'art. 15.».*

«Art. 17 *(Chiusura delle indagini)*. — 1. Compiute le indagini, il Procuratore generale formula le richieste conclusive di cui ai commi 2 e 6 e invia alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura il fascicolo del procedimento, dandone comunicazione all'incolpato. Il fascicolo è depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, che può prenderne visione ed estrarre copia degli atti.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.

3. Il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, può chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

4. Il presidente della sezione disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti.

5. Il decreto di cui al comma 4 è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo, se già designato, e, nelle ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare o abbia richiesto l'integrazione o la modificazione della contestazione, al Ministro della giustizia.

6. Il Procuratore generale, nel caso in cui ritenga che si debba escludere l'addebito, fa richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, con invio di copia dell'atto.

7. Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, può richiedere copia degli atti del procedimento, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione. Sulla richiesta, si provvede nei modi previsti nei commi 4 e 5 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

8. Decorsi i termini di cui al comma 7, sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decide in camera di consiglio. Se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza di non luogo a procedere. Se rigetta la richiesta, il Procuratore generale formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Si provvede nei modi previsti dai commi 4 e 5.».

«Art. 18 *(Discussione nel giudizio disciplinare)*. — 1. Nella discussione orale un componente della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nominato dal presidente svolge la relazione.

2. L'udienza è pubblica. La sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, può disporre che la discussione si svolga a porte chiuse se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi.

3. La sezione disciplinare può:

a) assumere, anche d'ufficio, tutte le prove che ritiene utili;

b) disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini;

c) consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell'incolpato e del delegato del Ministro della giustizia.

4. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Resta fermo quanto previsto dall'art. 133 del codice di procedura penale.

5. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale.».

«Art. 19 (Sentenza disciplinare). 1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico ministero e della difesa dell'incolpato, il quale deve essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio.

2. La Sezione disciplinare provvede con sentenza, irrogando una sanzione disciplinare ovvero, se non è raggiunta prova sufficiente, dichiarando esclusa la sussistenza dell'addebito. I motivi della sentenza sono depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione.

3. I provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sono comunicati al Ministro della giustizia nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione o la modificazione della contestazione, con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento.».

«Art. 22 *(Sospensione cautelare facoltativa)*. — 1. Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono chiedere alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare. *Nei casi di minore gravità il Ministro della giustizia o il Procuratore generale possono chiedere alla sezione disciplinare il trasferimento provvisorio dell'incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, ma diverso da quello indicato nell'art. 11 del codice di procedura penale.*

2. La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato.

3. La sospensione può essere revocata dalla Sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, commi 4 e 5.

5. Se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare.».

«Art. 24 *(Impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura)*. — 1. L'incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre, contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli articoli 21 e 22 e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite civili, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso.».

«Art. 25 *(Revisione)*. — 1. È ammessa, in ogni tempo, la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

a) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

c) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.

2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio.

3. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.

4. L'istanza di revisione è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

5. Nei casi previsti dal comma 1, lettere *a)* e *b)*, all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale.

6. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e con le modalità di cui ai commi 4 e 5.

7. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al comma 2, o senza l'osservanza delle

disposizioni di cui al comma 4 ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare.

8. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione.

9. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione.

10. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico.) come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 1 *(Contenuto della delega)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;

b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei Consigli giudiziari, nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;

d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;

e) modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;

f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio;

g) prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.

2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermo restando quanto previsto dall'art. 2.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, se necessaria, le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei medesimi con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili. I decreti legislativi previsti nel presente comma sono adottati con l'osservanza dei principi e dei criteri di cui all'art. 2, comma 9, e divengono efficaci dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche per l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il termine per l'espressione dei pareri è ridotto alla metà.

6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione.) convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 1 *(Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi ed altre disposizioni)*. — 1 - 5 *(Omissis)*.

6. L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-*bis*, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, *è differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150*. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908. La disposizione dell'art. 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, continua ad applicarsi per la destinazione dei magistrati all'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura.

7 - 12 *(Omissis)*.».

Note all'art. 4:

— Per il titolo del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, vedi note all'art. 1.

— Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, reca: (Ordinamento giudiziario).

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20 (Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché di primo e secondo grado, a norma dell'art. 2, comma 10, della L. 25 luglio 2005, n. 150.):

«Art. 2 *(Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità)*. — 1. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

«Art. 3 *(Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado)*. — 1. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.».

06G0289

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 18 ottobre 2006.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche».

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione e dell'art. 162 del regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. Il Presidente del Senato nomina il Presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti, e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Art. 3.

1. La Commissione accerta:

a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette «morti bianche», alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;

b) l'entità della presenza dei minori con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

c) le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro;

d) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario;

e) l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione delle norme antinfortunistiche;

f) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale;

g) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro;

h) l'incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2006 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica. Il Presidente del Senato della Repubblica può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore del 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Art. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

Art. 6.

1. La Commissione conclude i lavori nel termine di due anni dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione presenta al Senato una relazione sulle risultanze delle indagini.

Roma, 18 ottobre 2006

Il Presidente: MARINI

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 7):

Presentato dai senatori CARUSO, MATTEOLI, TOFANI, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, MANTICA, MUGNAI, CURTO E DELOGU il 10 maggio 2006.

Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 7 giugno 2006, previ pareri della 1ª, 2ª e 12ª Commissione permanente.

Esaminato dalla 11ª Commissione permanente nella seduta dell'11 luglio e nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 12 luglio e del 19 luglio 2006.

Relazione scritta comunicata alla Presidenza il 20 luglio 2006 (*Doc.* XXII, n. 7-A - relatore senatore TOFANI).

Nuovamente assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), in sede deliberante, l'11 ottobre 2006.

Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), in sede consultiva, il 12 ottobre 2006.

Esaminato e approvato dalla 11ª Commissione permanente nella seduta del 18 ottobre 2006.

06A09443

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 ottobre 2006.

Rettifica del decreto 5 ottobre 2006, recante: «Approvazione delle graduatorie relative ai concorsi per l'assegnazione di posti notarili vacanti».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il D.D. 5 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2006, con il quale il notaio Corsaro Daniela veniva trasferito nel comune di Catania sede notarile messa a concorso con Bollettino ufficiale n. 10 del 31 maggio 2006;

Ritenuto che per mero errore materiale il predetto notaio è stato trasferito dalla sede di Belpasso distretto notarile di Catania alla sede di Catania;

Ritenuto, pertanto, che il D.D. 5 ottobre 2006 deve essere annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Corsaro Daniela alla su menzionata sede di Catania;

Vista la graduatoria del relativo concorso nella quale risulta classificato nell'ordine, per l'assegnazione della sede medesima il notaio Galeardi Donata residente in Scordia distretto notarile Caltagirone;

Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Il D.D. 5 ottobre 2006 è annullato d'ufficio nella parte che dispone il trasferimento del notaio Corsaro Daniela, dal cumune di Belpasso al comune di Catania, stesso distretto notarile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2006.

Geleardi Donata, notaio residente nel comune di Scordia distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Catania, distretto notarile di Catania, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Roma, 19 ottobre 2006

Il direttore generale: PAPA

06A09467

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 luglio 2006.

Revoca e riassegnazione delle risorse assegnate all'Istituto nazionale neurologico «C. Besta», in Milano - Programma investimenti, ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 34.030 miliardi di lire;

Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, modificato dall'art. 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali, i policlinici universitari a gestione diretta, gli ospedali classificati e l'Istituto superiore di sanità possano essere ammessi direttamente a beneficiare delle risorse di cui all'art. 20 della citata legge n. 67/1988, a valere su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo parere della Conferenza Stato-Regioni;

Vista la deliberazione CIPE del 6 maggio 1998, n. 52, di approvazione del quadro programmatico per il completamento del suddetto programma di investimenti in sanità, nella quale viene riservata agli enti di cui all'art. 4, comma 15 della citata legge n. 412/1991, la quota di L. 1.226.811.000.000 pari a € 633.595.004,82;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, del regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto il decreto dirigenziale sanità 7 ottobre 2002 di rifinalizzazione di € 10.695.822,38, assegnati all'Istituto nazionale neurologico «C. Besta» di Milano dalla delibera CIPE del 27 dicembre 1996, per la realizzazione dei seguenti interventi:

«Interventi ex legge n. 626/1994 e acquisto apparecchiature elettromedicali per l'attuale sede» per un importo di € 4.648.112,09, già ammessi a finanziamento con decreti dirigenziali 23 settembre 2003 e 11 dicembre 2003;

«Realizzazione nuova sede presso la zona speciale Z4 (Bicocca Pirelli)» per un importo di € 6.047.710,31;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 luglio 2003 di rifinalizzazione di € 14.719.021,60, assegnati all'Istituto nazionale neurologico «C. Besta» di Milano dalla delibera CIPE 30 dicembre 1999, per la realizzazione dell'intervento «Cofinanziamento realizzazione nuova sede presso Milano Bicocca»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 30 marzo 2001 che assegna tra gli altri all'Istituto nazionale neurologico «C. Besta» di Milano la somma di € 30.987.413,95 per «Completamento programma realizzazione nuova sede»;

Considerato che in data 6 luglio 2003 è stato sottoscritto l'Accordo di programma tra il Ministero della salute, la regione Lombardia, il comune di Milano, l'Istituto nazionale neurologico «C. Besta» di Milano, e l'Università di Milano-Bicocca per l'insediamento nella Zona Speciale Z4 «Bicocca» della nuova sede dell'Istituto;

Considerato che i finanziamenti assegnati all'Istituto nazionale neurologico «C. Besta» di Milano, a valere sull'art. 20 della citata legge n. 67/1988, ammontano complessivamente a € 51.754.145,00, al netto di € 4.648.112,09 già autorizzati alla spesa con i citati D.D. 23 settembre 2003 e D.D. 11 dicembre 2003;

Considerata l'avvenuta approvazione del quadro economico allegato al progetto definitivo del nuovo Istituto;

Vista la richiesta dell'Istituto nazionale neurologico «C. Besta» di Milano, inoltrata con nota prot. 4313 del 28 aprile 2006 e la successiva nota integrativa prot. n. 4793 del 15 maggio 2006, di rifinalizzazione di tali risorse da destinare per € 11.754.145,00 all'acquisto di attrezzature elettromedicali, arredi sanitari e interventi per la sicurezza ex decreto legislativo n. 626/1994 per l'attuale sede dell'Istituto, e € 40.000.000,00 per acquisto attrezzature elettromedicali e arredi per il nuovo ospedale;

Decreta:

Art. 1.

I finanziamenti pari a € 51.754.145,00 (al netto del 5% a carico dell'Istituto) in premessa citati, e assegnati con decreto dirigenziale sanità del 7 ottobre 2002, decreto ministeriale 11 luglio 2003 e decreto ministeriale 30 marzo 2001, sono revocati e riassegnati allo stesso Istituto nazionale neurologico «C. Besta» di Milano per la realizzazione dei seguenti interventi:

«Sostituzione attrezzature elettromedicali, arredi sanitari e interventi di sicurezza nell'attuale sede dell'Istituto», per un importo di € 11.754.145,00;

«Attrezzature elettromedicali ed interventi di supporto, arredi per il nuovo ospedale» per un importo di € 40.000.000,00.

Art. 2.

Gli interventi di cui all'art. 1 verranno ammessi a finanziamento, su richiesta dell'Istituto nazionale neurologico «C. Besta» di Milano, con successivo atto, secondo le procedure previste nell'Accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2006

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 314

06A09407

DECRETO 3 ottobre 2006.

Attuazione della direttiva 2005/7/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/70/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 aprile 2004, n. 133 di attuazione della direttiva 2002/70/CE per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi;

Vista la direttiva 2005/7/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005, recante modifica della direttiva 2002/70/CE che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi;

Ritenuto di dover adeguare la normativa vigente alle disposizioni della suindicata direttiva 2005/7/CE;

Sentito il parere della Commissione tecnica mangimi, di cui all'art. 9 della legge n. 281/1963 e successive modifiche, nella seduta del 23 maggio 2006;

Vista la legge n. 11 del 4 febbraio 2005, art. 13, comma 1, che recita «alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie»;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 27 aprile 2004, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'allegato I è sostituito dall'allegato 1;

b) nell'allegato II, alla fine del punto 2. Contesto, è aggiunto il periodo riportato nell'allegato 2.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2006

Il Ministro: TURCO

ALLEGATO 1

«1. *Obiettivo ed ambito d'applicazione.*

I campioni, destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine (PCDD/PCDF), nonché alla determinazione dei livelli di PCB diossina-simili (*) nei mangimi, sono prelevati conformemente alle disposizioni contenute nella direttiva n. 76/371/CEE. Vanno applicati i requisiti in materia di quantità relativi al controllo delle sostanze o dei prodotti equamente presenti nei mangimi, quali previsti al punto 5.A dell'allegato della direttiva n. 76/371/CEE. I campioni globali così ottenuti si considerano rappresentativi dei lotti o dei lotti parziali da cui sono prelevati. In base ai livelli determinati nei campioni di laboratorio, si accerta il rispetto o meno dei livelli massimi fissati nella direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

2. *Conformità del lotto o del lotto parziale con i valori massimi.*

La partita si considera accettata quando il risultato di una singola analisi non supera il livello massimo corrispondente fissato nella direttiva 2002/32/CE, tenuto conto dell'approssimazione della misurazione.

La partita non è conforme al livello massimo, conformemente alla direttiva 2002/32/CE, se il risultato analitico, confermato da una doppia analisi e calcolato come valore medio di almeno due determinazioni distinte, supera quasi certamente il livello massimo, tenuto conto dell'approssimazione della misurazione.

Dell'incertezza della misurazione si può tener conto in uno dei seguenti modi:

— calcolando l'incertezza estesa, utilizzando un fattore di copertura 2, il che dà un livello di affidamento del 95% circa;

— stabilendo il limite di decisione (CCa) in applicazione della decisione 2002/657/CE della Commissione (***) (punto 3.1.2.5 dell'allegato, nel caso di sostanze con un limite stabilito consentito).

Le presenti norme di interpretazione si applicano ai risultati ottenuti dall'analisi dei campioni destinati al controllo ufficiale. Ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri ad applicare norme nazionali a fini di difesa o arbitrato secondo quanto previsto all'art. 18 della direttiva 95/53 (****).

(*) Tabella di PCB diossina-simili.

Congenere	Valore TEF	Congenere	Valore TEF
Dibenzo-p-diossine («**PCDD**»)		OCDF	0,0001
2,3,7,8-TCDD	1	PCB *diossina-simili*:	
1,2,3,7,8-PeCDD	1	**PCB non-orto + PCB mono-orto**	
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1	**PCB non-orto**	
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	PCB 77	0,0001
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	PCB 81	0,0001
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	PCB 126	0,1
OCDD	0,0001	PCB 169	0,01
Dibenzofurani («**PCDF**»)			
2,3,7,8-TCDF	0,1	**PCB mono-orto**	
1,2,3,7,8-PeCDF	0,05	PCB 105	0,0001
2,3,4,7,8-PeCDF	0,5	PCB 114	0,0005
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1	PCB 118	0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 123	0,0001
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1	PCB 156	0,0005
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 157	0,0005
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01	PCB 167	0,00001
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01	PCB 189	0,0001

Abbreviazioni utilizzate: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = hexa; «Hp» = hepta; «O» = octa; «CDD» = clorodibenzo-p-diossina; «CDF» = clorodibenzofurano; «CB» = clorobifenile.

(**) Gazzetta Ufficiale L 140 del 30 maggio 2002, pag. 10.

(***) Gazzetta Ufficiale L 221 del 17 agosto 2002, pag. 8.

(****) Gazzetta Ufficiale L 265 dell'8 novembre 1995, pag. 17.».

ALLEGATO 2

«Il limite specifico accettato di quantificazione di un congenere è la concentrazione di un analita nell'estratto di un campione che produca una risposta strumentale a due ioni differenti, da controllare con un rapporto S/R (segnale/rumore) di 3:1 per il segnale meno sensibile e il rispetto di requisiti di base, quali, ad esempio, il tempo di ritenzione e il rapporto isotopico, secondo la procedura di determinazione descritta nel metodo EPA 1613, revisione B.».

06A09435

DECRETO 3 ottobre 2006.

Attuazione della direttiva 2005/8/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/32/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 di attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2005/8/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Ritenuto di dover adeguare la normativa vigente alle disposizioni della suindicata direttiva 2005/8/CE;

Sentito il parere della Commissione tecnica mangimi, di cui all'art. 9 della legge n. 281/1963 e successive modifiche, nella seduta del 23 maggio 2006;

Vista la legge n. 11 del 4 febbraio 2005, art. 13, comma 1, che recita «alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie»;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 è modificato secondo quanto previsto dall'allegato 1.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2006

Il Ministro: TURCO

ALLEGATO 1

1) nella colonna 2, riga 2, piombo, è inserita la seguente nota a piè pagina dopo la voce «foraggio verde»:

«(*) foraggio verde comprende prodotti destinati all'alimentazione degli animali, quali fieno, foraggio insilato, erba, ecc...»;

2) la riga 3, fluoro, è così modificata:

a) le note a piè pagina (1) e (2) sono soppresse;

b) le voci «Composti minerali per bovini, ovini e caprini – 2000 (1)» e «Altri mangimi complementari – 125 (2)» sono sostituite da «Mangimi complementari contenenti ≤ 4% di fosforo – 500» e «Mangimi complementari contenenti > 4% di fosforo – 125 per 1% fosforo»;

3) la riga 4, mercurio, è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
(1)	(2)	(3)
«4. Mercurio	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	0,1
	— mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	0,5
	— carbonato di calcio	0,3
	Mangimi completi, ad eccezione di:	0,1
	— mangimi completi per cani e gatti	0,4
	Mangimi complementari, ad eccezione di:	0,2
	— mangimi complementari per cani e gatti	

06A09436

DECRETO 10 ottobre 2006.

Estensione d'impiego del prodotto fitosanitario denominato «Biopower», registrato al n. 11059.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto in data 24 ottobre 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 11 ottobre 2005, con il quale è stato registrato al n. 11059 il coadiuvante di prodotti fitosanitari denominato «Biopower» a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 20 giugno 2006 dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'autorizzazione all'impiego del coadiuvante medesimo anche con il prodotto fitosanitario denominato «Hussar Maxx» registrato il 4 ottobre 2006 al n. 12881;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'estensione d'impiego del coadiuvante «Biopower» per l'utilizzo in associazione anche con il prodotto «Hussar Maxx»;

Vista la nota in data 8 settembre 2006 con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio in data 11 agosto 2006;

Decreta:

È autorizzata l'estensione d'impiego del coadiuvante di prodotti fitosanitari denominato BIOPOWER, registrato al n. 11059 con decreto del 24 ottobre 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 11 ottobre 2005, a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, per l'utilizzo in associazione anche con il prodotto fitosanitario HUSSAR MAXX registrato il 4 ottobre 2006 al n. 12881.

Il prodotto è preparato negli stabilimenti delle imprese:

Bayer Cropscience S.r.l. in Filago (Bergamo), autorizzato con decreti 6 dicembre 1983/20 dicembre 2002; Agriformula S.r.l. in Paganica (Aquila), autorizzato con decreti 26 ottobre 1972/12 settembre 2000; Isagro S.p.a. in Aprilia (Latina), autorizzato con decreti 31 ottobre 1974/16 aprile 2004;

importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer Cropscience GmbH- Francoforte s/Meno - Germania;

formulato negli stabilimenti sopraccitati e confezionato nello stabilimento dell'impresa Torre S.r.l. in Montalcino - Torrenieri (Siena), autorizzato con decreti 31 luglio 1975/23 settembre 2003.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1 - 2 - 4 - 5 - 10.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
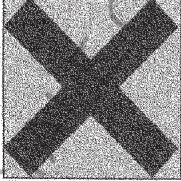
Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BIOPOWER®

COADIUVANTE DEGLI ERBICIDI ATLANTIS® WG, HUSSAR®, HUSSAR MAXX®, HUSSAR® OF E NOMINEE®
LIQUIDO (L)

BIOPOWER®

Composizione:
Miscela di 3,6-dioxaottodecilsolfato di sodio (70-75%) e 3,6-dioxaeicosilsolfato (20-25%): 25,5 g (265 g/L)
Coformulanti q.b. a 100 g.

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi e la pelle.
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130, 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Officine di produzione/confezionamento:
Bayer CropScience GmbH – Francoforte s/ Meno - Germania
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ)
Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)
Officina di confezionamento
Torre S.r.l. - Montalcino - Torrenieri (SI)

Registrazione n. 11059 del 24/10/01 del Ministero della Salute
Contenuto netto: 1 – 2 – 4 – 5 -10 l

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
BIOPOWER è un coadiuvante specifico da miscelare esclusivamente con i prodotti ATLANTIS WG, HUSSAR, HUSSAR MAXX, HUSSAR OF e NOMINEE.
Agisce aumentando la bagnabilità degli erbicidi ed il loro assorbimento da parte della vegetazione infestante. Ciò permette di aumentare il controllo delle infestanti sensibili.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Epoca d'impiego:
BIOPOWER si utilizza rispettando le epoche e le modalità d'uso indicate per gli erbicidi a cui va associato, ossia:
- ATLANTIS WG, HUSSAR, HUSSAR MAXX, HUSSAR OF: in post-emergenza del frumento tenero e duro, dalle tre foglie al primo nodo.
- NOMINEE: in post-emergenza del riso, dalle tre-quattro foglie al pieno accestimento.

Modalità:
BIOPOWER si può versare direttamente nel serbatoio della pompa già in parte riempito con la miscela di acqua ed erbicida. Si deve completare il riempimento del serbatoio con acqua mantenendo sempre in funzione l'agitatore.

Dosi: 1 l/ha in 200/400 litri di acqua per ettaro in associazione ai prodotti ATLANTIS WG, HUSSAR, HUSSAR MAXX, HUSSAR OF.
1 l/ha in 300/600 litri di acqua per ettaro in associazione al prodotto NOMINEE.

COMPATIBILITA'
BIOPOWER è compatibile con gli erbicidi di post-emergenza del frumento ATLANTIS WG, HUSSAR, HUSSAR MAXX, HUSSAR OF e di post-emergenza del riso NOMINEE.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

06A09408

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 ottobre 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «The New Fovea a r.l.», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 7 settembre 2006;

Preso atto che la società cooperativa «The New Fovea a r.l.» costituita in data 3 maggio 1996 codice fiscale n. 02167000716 con sede in Foggia è stata sciolta e posta in liquidazione l'8 novembre 1999 e che è stato nominato liquidatore il sig. Giacomo De Lorenzo;

Vista la relazione di mancata revisione del 10 dicembre 2005, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per ritardi nella procedura di liquidazione;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso in data 4 aprile 2006;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, avendo espletato gli adempimenti di cui alla legge 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gianni Paolo Buccarella nato a Foggia il 7 aprile 1950 con studio in Foggia, via Matteotti n. 9, è nominato liquidatore della società cooperativa «The New Fovea a r.l.» con sede in Foggia in sostituzione del sig. Giacomo De Lorenzo.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2006

Il dirigente: MIGNANO

06A09455

DECRETO 6 ottobre 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Habitat Zero», in Taranto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 7 settembre 2006;

Tenuto conto che la società cooperativa «Habitat Zero», costituita in data 15 febbraio 1973, codice fiscale n. 80011250737, con sede in Taranto, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 14 luglio 1993 e che è stato nominato liquidatore il sig. Cosimo La Tanza;

Preso atto che con il verbale di revisione effettuato in data 15 maggio 2006 nei confronti della citata cooperativa, viene proposta la sostituzione del liquidatore;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Castelli, nato a Taranto l'11 novembre 1960, residente a Taranto, via Berardi n. 77 e con studio in Taranto, via P. Amedeo n. 146, è nominato liquidatore della società cooperativa «Habitat Zero», con sede in Taranto, in sostituzione del sig. Cosimo La Tanza, dimissionario.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2006

Il dirigente: MIGNANO

06A09441

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 agosto 2006.

Concessione, in deroga, degli ammortizzatori sociali per i settori del comparto moda (tessile, abbigliamento, confezioni, calzature), oreficeria, occhialeria, ceramica, legno, meccanica e commercio della regione Veneto. (Decreto n. 39213).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto interministeriale n. 36189 del 23 maggio 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati attribuiti 35 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa alle imprese del comparto moda (intendendosi i settori tessile, abbigliamento, confezioni, calzature), del settore oreficeria, occhialeria e ceramica, ubicate nel territorio della regione Veneto;

Visto l'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 che sposta al 31 dicembre 2006 il termine per l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate agli animortizzatori in deroga, concessi sulla base di accordi governativi di settore sulla competenza 2005;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il verbale di accordo intervenuto in sede territoriale il 16 febbraio 2006;

Visto il verbale di accordo stipulato in sede governativa in data 16 febbraio 2006, ai sensi del citato art. 1, comma 410, della legge n. 266/2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario on.le Maurizio Sacconi, assistito dalle direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e degli animortizzatori sociali e dalla direzione regionale del lavoro; dell'assessore al lavoro della regione Veneto, on. Elena Donazzan assistita dal direttore lavoro; di Confindustria Veneto; di Confartigianato Veneto; di CNA Veneto; di Federveneto API; di Federclaai Veneto; di Confcommercio; di CGIL - CISL - UIL Veneto; dell'I.N.P.S. nazionale e regionale e di Italia Lavoro;

Considerato:

il perdurare della situazione di sofferenza occupazionale delle imprese appartenenti ai settori di cui al decreto interministeriale n. 36189 del 23 maggio 2005 (compatto moda - intendendosi tessile, abbigliamento, confezioni e calzature - oreficeria, occhialeria e ceramica), ubicate nel territorio della regione Veneto;

le sopravvenute esigenze delle imprese dei settori del legno, della meccanica e del commercio, ubicate nel territorio della regione Veneto;

Ritenuto di dare attuazione all'accordo governativo del 16 febbraio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando l'ammontare massimo complessivo di spesa che rimane fissato a 35 milioni di euro a valere sulla competenza 2005 del Fondo per l'occupazione, gli interventi di concessione in deroga degli ammortizzatori sociali previsti dall'art. 1 del decreto interministeriale n. 36189 del 23 maggio 2005 relativamente ai settori del comparto moda (intendendosi i settori tessile, abbigliamento, confezioni calzature) e dell'oreficeria, dell'occhialeria, della ceramica, ubicate nel territorio della regione Veneto sono estesi ai nuovi settori del legno, della meccanica e del commercio ubicate nel territorio della regione Veneto.

Art. 2.

A valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 410, della legge n. 266 del 2005 vengono aggiunte ulteriori risorse pari a 3,5 milioni di euro sulla competenza 2006 del Fondo per l'occupazione, per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alle imprese appartenenti ai settori del comparto moda (intendendosi i settori tessile, abbigliamento, confezioni, calzature) ai settori dell'oreficeria dell'occhialeria e della ceramica ed ai nuovi settori del legno, della meccanica e del commercio, ubicate nel territorio della regione Veneto.

Art. 3.

Le modalità di gestione dei trattamenti di cui al presente accordo e i criteri di priorità saranno definiti dalle parti in sede territoriale presso la regione Veneto.

Art. 4.

A valere sulle risorse di cui all'art. l, comma 410, della legge n. 266 del 2005 i nuovi interventi sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di euro 3.500.000.

Art. 5.

L'onere complessivo, pari ad euro 3.500.000 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - occupazione, sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 6.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 391

06A09427

DECRETO 30 agosto 2006.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società: Alpitel S.p.a., CEIT Impianti S.r.l., CIET S.p.a., ICOT S.p.a., Mazzoni Pietro S.p.a., Sirti S.p.a., SITE S.p.a., Valtelina S.p.a. e Telecom Italia S.r.l. (Decreto n. 39217).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge dell'8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visti i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 36453 del 1° luglio 2005, registrata alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, registro n. 5, foglio n. 82 e n. 37405 del 25 novembre 2005, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2005, registro n. 6, foglio n. 48;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le società appaltatrici di lavoro di installazione di reti telefoniche e le organizzazioni sindacali di categoria, nei quali è stato concordato il ricorso al trattamento CIGS per l'anno 2006, ai sensi del citato art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego e alla gestione non traumatica dei lavoratori interessati al beneficio;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, così come previsto dal citato art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005;

Viste le istanze presentate dalle società elencate nel dispositivo del presente provvedimento, tendenti ad ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, secondo quanto concordato nei citati verbali di accordo;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, già utilizzatrici del predetto trattamento, ai sensi decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 36453 del 1° luglio 2005, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, registro n. 5, foglio n. 82 e ai sensi decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 37405 del 25 novembre 2005, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2005, registro n. 6, foglio n. 48;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti dalle società di seguito indicate, sospesi dal lavoro» o lavoranti ad orario ridotto:

A) Alpitel S.p.a. - sede legale in: Nucetto (Cuneo), unità in:

Roma, per un numero massimo di 10 unità lavorative;

Pomezia (Roma), per un numero massimo di 24 unità lavorative;

Frosinone, per un numero massimo di 7 unità lavorative;

Frasso sabino (Rieti), per un numero massimo di 8 unità lavorative;

Nucetto (Cuneo), per un numero massimo di 12 unità lavorative;

Moncalieri (Torino), per un numero massimo di 12 unità lavorative;

Genova, per un numero massimo di 5 unità lavorative;

Imperia, per un numero massimo di 8 unità lavorative;

Caresanablot (Vercelli), per un numero massimo di 10 unità lavorative;

Totale n. 96 unità lavorative.

Verbale di accordo in data 20 febbraio 2006.

Codice ISTAT: 45340 (matricola I.N.P.S. n. 2702294088), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

B) CEIT Impianti S.r.l. - sede legale in: San Giovanni Teatino (Chieti) unità di:

Ancona, per un numero massimo di 3 unità lavorative;

Verona, per un numero massimo di 2 unità lavorative;

Macerata, per un numero massimo di 2 unità lavorative;

Fermo (Ascoli Piceno), per un numero massimo di 1 unità lavorativa;

Teramo, per un numero massimo di 8 unità lavorative;

Palmi (Reggio Calabria), per un numero massimo di 10 unità lavorative.

Totale n. 26 unità lavorative.

Codice ISTAT: 45340.

Verbale di accordo in data 13 febbraio 2006 per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

C) CIET S.p.a. - sede legale in: Arezzo unità di:

Poggio Berni (Rimini), per un numero massimo di 5 unità lavorative;

Serravalle Pistoiese (Pistoia), per un numero massimo di 3 unità lavorative;

Viterbo, per un numero massimo di 33 unità lavorative;

Matera, per un numero massimo di 23 unità lavorative;

Casoria (Napoli) per un numero massimo di 45 unità lavorative.

Totale n. 109 unità lavorative.

Codice ISTAT: 45340.

Verbale di accordo in data 14 febbraio 2006 per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

D) I.CO.T. S.p.a. - sede legale in: Forlì - unità di:

Forlì, per un numero massimo di 27 unità lavorative;

Ravenna, per un numero massimo di 10 unità lavorative;

Pesaro, per un numero massimo di 15 unità lavorative;

Grosseto, per un numero massimo di 10 unità lavorative;

Roma, per un numero massimo di 24 unità lavorative;

Totale n. 86 unità lavorative.

Codice ISTAT: 45.34.0 (matricola I.N.P.S. n. 3200905274).

Verbale di accordo in data 13 febbraio 2006, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

E) Sirti S.p.a. - sede legale in: Milano - unità di:

Frosinone, per un numero massimo di 23 unità lavorative;

Fondi (Latina) per un numero massimo di 6 unità lavorative.

Totale n. 29 unità lavorative.

Codice ISTAT: 31622 (Matricola I.N.P.S. n. 210471190500).

Verbale di accordo in data 20 febbraio 2006, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

F) Mazzoni Pietro S.p.a. - sede legale in: Milano unità di:

L'Aquila (Loc. Bazzano), per un numero massimo di 14 unità lavorative;

Assemini (Cagliari), per un numero massimo di 65 unità lavorative;

Avezzano (L'Aquila), per un numero massimo di 5 unità lavorative;

Aymavilles (Aosta), per un numero massimo di 2 unità lavorative;

Bari, per un numero massimo di 53 unità lavorative;

Borgo S. Lorenzo (Firenze), per un numero massimo di 2 unità lavorative;

Brindisi, per un numero massimo di 23 unità lavorative;

Calenzano (Firenze) per un numero massimo di 4 unità lavorative;

Foggia, per un numero massimo di 24 unità lavorative;

Marcellinara (Catanzaro), per un numero massimo di 28 unità lavorative;

Nuoro, per un numero massimo di 32 unità lavorative;

Palmi (Reggio Calabria), per un numero massimo di 17 unità lavorative;

Cerro al Lambro Già Peschiera Borromeo (Milano), per un numero massimo di 8 unità lavorative;

Rende (Cosenza), per un numero massimo di 58 unità lavorative;

Roma, per un numero massimo di 11 unità lavorative;

Strambino Già San Mauro Torinese (Torino), per un numero massimo di 6 unità lavorative;

Sassari, per un numero massimo di 16 unità lavorative;

Spoleto (Perugia), per un numero massimo di 9 unità lavorative.

Totale n. 377 unità lavorative.

Codice ISTAT: 45340 (Matricola I.N.P.S. n. 6102363827);

Verbale di accordo in data 20 febbraio 2006, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

G) SITE S.p.a. - sede legale in: Bologna - unità:

Reggio-Emilia, per un numero massimo di 17 unità lavorative;

Vazia (Rieti), per un numero massimo di 23 unità lavorative;

Cusago (Milano), per un numero massimo di 18 unità lavorative;

Latina, per un numero massimo di 21 unità lavorative;

Roma, per un numero massimo di 30 unità lavorative;

San Vitaliano (Napoli) per un numero massimo di 37 unità lavorative;

Lusciano (Caserta), per un numero massimo di 40 unità lavorative;

Casagiove (Caserta), per un numero massimo di 46 unità lavorative;

Benevento, per un numero massimo di 54 unità lavorative;

Avellino, per un numero massimo di 17 unità lavorative;

Campobasso, per un numero massimo di 13 unità lavorative;

Teramo, per un numero massimo di 11 unità lavorative;

Trieste, per un numero massimo di 1 unità lavorativa;

Udine, per un numero massimo di 1 unità lavorativa;

Gorizia, per un numero massimo di 2 unità lavorative;

Totale n. 331 unità lavorative.

Codice ISTAT: 32202 (matricola I.N.P.S. n. 1307404393).

Verbale di accordo in data 14 febbraio 2006, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

H) Telecom Italia S.r.l. - sede legale in: Roma unità in:

Bari, per un numero massimo di 47 unità lavorative;

Caltanissetta, per un numero massimo di 11 unità lavorative;

Enna, per un numero massimo di 9 unità lavorative;

Messina, per un numero massimo di 96 unità lavorative;

Patti (Messina), per un numero massimo di 43 unità lavorative;

Palermo, per un numero massimo di 51 unità lavorative;

Roma, per un numero massimo di 2 unità lavorative;

Siracusa, per un numero massimo di 25 unità lavorative;

Trapani, per un numero massimo di 31 unità lavorative;

Totale n. 315 unità lavorative.

Verbale di accordo in data 13 febbraio 2006.

Codice ISTAT: 45340 (matricola I.N.P.S. n. 4803622326), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero da contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

I) Valtellina S.p.a. - sede legale in: Gorle (Bergamo) unità di:

San Giorgio Di Mantova (Mantova), per un numero massimo di 2 unità lavorative;

Rimini, per un numero massimo di 7 unità lavorative;

Marcianise (Caserta), per un numero massimo di 23 unità lavorative;

Fisciano (Salerno), per un numero massimo di 54 unità lavorative;

Avellino, per un numero massimo di 20 unità lavorative;

Latiano (Brindisi), per un numero massimo di 15 unità lavorative;

Monopoli (Bari), per un numero massimo di 40 unità lavorative;

Lecce, per un numero massimo di 45 unità lavorative;

San Mauro Torinese (Torino), per un numero massimo di 2 unità lavorative

Castellanza (Varese), per un numero massimo di 1 unità lavorativa;

Brescia, per un numero massimo di 3 unità lavorative;

Zinasco (Pavia), per un numero massimo di 5 unità lavorative.

Totale n. 217 unità lavorative.

Codice ISTAT: 45340 (matricola I.N.P.S. n. 1201400154);

Verbale di accordo in data 20 febbraio 2006, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Art. 2.

La misura del trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 40%.

Art. 3.

Le aziende di cui al precedente art. 1 possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo.

Art. 4.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per le aziende indicate all'art. 1, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 24.031.135,44 che graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato da precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cu al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 392

06A09428

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 3 ottobre 2006.

Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof. Christian Kröss, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dal prof. Christian Kröss, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n, 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione, diploma di istruzione superiore «Lehrbefähigungsdiplom - Studienrichtung: Instrumental (Gesangs) Pädagogik IGP, Hauptfach: Gitarre» conseguito l'8 luglio 2004 presso il «Tiroler Landerkonservatorium (Conservatorio del Land Tirolo) di Innsbruck ad indirizzo di studio di pedagogia strumentale e canto, posseduto dal cittadino italiano Kröss Christian, nato a Merano (Bolzano) l'11 agosto 1972, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo

27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A - educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

32/A - educazione musicale nella scuola media;

77/A - strumento musicale nella scuola media, chitarra.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 ottobre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A09429

DECRETO 3 ottobre 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Marta García Carral, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 1° dicembre 2003, n. 89; il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Marta García Carral, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, nonché la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2004, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: Licenciado en Filosofia y Letras - seccion de Filologia romanica (Frances), rilasciato in data 26 marzo 1993 dal rettore dell'Università di Valladolid (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: Certificado de Aptitud Pedagogica, rilasciato in data 17 marzo 1993 dal direttore dell'Istituto di Scienze dell'Educazione - Università della Cantabria (Spagna),

posseduto dalla cittadina spagnola Marta García Carral, nata a Santander (Spagna) il 29 novembre 1964, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A - lingua straniera - francese;

46/A - lingue e civiltà straniere - francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 ottobre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A09430

DECRETO 3 ottobre 2006.

Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof. Nicola Barreca, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dal prof. Nicola Barreca, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Título De Profesor Superior» rilasciato da La Ministra De Educación Y Ciencia in data 10 dicembre 2004»:

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificat D'Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno scolastico 2003/ 2004 presso L'Università Politecnica della Catalogna (Spagna) e rilasciato il 3 giugno 2004,

posseduto dal cittadino italiano Nicola Barreca, nato a Palermo il 15 novembre 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A- educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

32/A - educazione musicale nella scuola media.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 ottobre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A09431

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 settembre 2006.

Approvazione della stazione di revisione Mare Service S.r.l., in Venezia - frazione Marghera.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 2 marzo 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2004, con il quale è stata approvata la stazione di revisione Provveditoria Marittima Sonino S.r.l. con sede in Venezia - Frazione Marghera;

Viste le istanze in data 30 dicembre 2005 e 22 giugno 2006 della succitata stazione di revisione, intese ad ottenere il mantenimento dell'approvazione dell'Amministrazione rispettivamente per cambio di sede e cambio di denominazione sociale;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Venezia;

Visti gli atti d'ufficio:

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione Mare Service S.r.l. con sede in via Colombara, 113/115, Venezia - Frazione Marghera.

Art. 2.

La stazione di cui all'art. 1 è abilitata ad effettuare la revisione della seguente tipologia di dispositivi, in relazione alla quale deve ottenere e mantenere apposito accreditamento, pena la revoca della presente approvazione, da parte dei relativi costruttori: zattere di salvataggio gonfiabili.

Art. 3.

L'acquisizione di nuovi accreditamenti da parte dei costruttori dovrà essere tempestivamente comunicata alla Direzione marittima di Venezia. La stazione di revisione dovrà adeguatamente pubblicizzare l'elenco delle marche e delle varie tipologie di dispositivi che è abilitata a revisionare.

Art. 4.

Il decreto del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto 2 marzo 2004, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2006

Il comandante generale
DASSATTI

06A09411

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 2 ottobre 2006.

Trasmissione telematica di comunicazioni all'anagrafe tributaria.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Comunicazioni all'anagrafe tributaria esclusivamente per via telematica.

1.1. Le comunicazioni all'anagrafe tributaria previste dai decreti e dai provvedimenti di seguito elencati sono effettuate esclusivamente per via telematica:

a) decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, così come modificato dal decreto interministeriale 9 maggio 2002, n. 153, riguardante la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai fini della detrazione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti;

b) decreto ministeriale 18 marzo 1999, concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati;

c) decreto ministeriale 17 settembre 1999, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria degli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici, relativamente ai soggetti beneficiari, di cui all'art. 6, primo comma, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

d) decreto ministeriale 17 settembre 1999, concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria delle domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici all'uopo preposti, di cui all'art. 6, primo comma, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

e) decreto ministeriale 21 ottobre 1999, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte degli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile, sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o

quote di essi, di cui all'art. 6, primo comma, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

f) decreto ministeriale 21 ottobre 1999, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte del registro aeronautico nazionale e dei direttori delle circoscrizioni di aeroporto, dei dati e delle notizie relativi alle iscrizioni, alle variazioni e cancellazioni, di cui all'art. 6, primo comma, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

g) decreto ministeriale 27 gennaio 2000, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali, previsti dall'art. 78, commi 25 e 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, predisposti dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese assicuratrici e degli enti previdenziali;

h) decreto interministeriale 27 giugno 2000, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte di aziende, istituti, enti e società, dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti, di cui all'art. 6, primo comma, lettera *g-ter)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni;

i) decreto interministeriale 27 giugno 2000, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte di aziende, istituti, enti e società, dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti, di cui all'art. 6, primo comma, lettera *g-ter)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni.

1.2. Le comunicazioni del punto 1.1 possono essere sostituite, in caso di esito negativo del controllo di qualità da parte dell'Agenzia delle entrate, attraverso la procedura descritta nel punto 3 del presente provvedimento.

2. Modalità di trasmissione.

2.1. I soggetti obbligati all'effettuazione delle comunicazioni di cui al punto 1.1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *a)*, utilizzano il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

2.2. Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati nel punto 1, degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

3. Modalità della trasmissione sostitutiva.

3.1. L'Agenzia delle entrate, a seguito del controllo della qualità dei dati contenuti nelle comunicazioni, invita, con lettera raccomandata, i soggetti che hanno effettuato una delle comunicazioni obbligatorie all'anagrafe tributaria, a trasmettere una comunicazione sostitutiva della precedente.

3.2. La trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato, viene effettuata utilizzando la procedura prevista in ambiente Entratel o Internet.

4. Trattamento dei dati.

4.1. I dati e le notizie che pervengono all'anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

4.2. I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali, mediante analisi selettive che consentono l'individuazione del contribuente in caso di avvio delle attività istruttorie per l'esecuzione dei controlli fiscali.

5. Sicurezza dei dati.

5.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati di cui al punto 1, è garantita dal sistema di invio telematico dell'anagrafe tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.

5.2. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale.

6. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.

6.1. Il Garante per la protezione dei dati personali, consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha reso il previsto parere in data 26 luglio 2006.

7. Termini delle trasmissioni.

7.1. Le comunicazioni sono effettuate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.

7.2. Per l'anno 2005, le comunicazioni sono effettuate entro il 28 febbraio 2007.

8. Specifiche tecniche.

8.1. Gli archivi contenenti le informazioni da inviare all'anagrafe tributaria sono predisposti secondo il formato descritto, distintamente per ciascuna tipologia di comunicazione, negli allegati tecnici al provvedimento 10 marzo 2005.

9. Software di controllo.

9.1. Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 1, ad esclusione di quelle indicate nella lettera *a)*, è fatto obbligo di utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle rispettive specifiche tecniche.

9.2. Gli archivi devono essere di dimensioni non superiori a 3 Megabyte.

10. Ricevute.

10.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi in cui il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 9;

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;

e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.

Gli esiti, di cui al presente punto, sono comunicati sempre per via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, che é tenuto a riproporre la trasmissione corretta entro i termini previsti.

10.2. Nell'ipotesi di cui al punto 10.1, lettera *e)*, al fine di poter consentire la rielaborazione dei dati, il termine previsto è prorogato di trenta giorni.

10.3. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel, o del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico *ter* al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

In essa sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l'ora di ricezione del file;

b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;

c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;

d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.

10.4. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

Motivazioni.

La legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha previsto nuovi dati e informazioni da comunicare all'anagrafe tributaria esclusivamente per via telematica, nell'ambito del potenziamento del patrimonio informativo, ai fini di una maggiore proficuità delle azioni di prevenzione e contrasto all'evasione. Pertanto, si rende necessario razionalizzare e uniformare modalità e termini di trasmissione anche per le comunicazioni previste da norme precedenti alla legge citata.

In tale ottica, viene disposta l'esclusività della trasmissione dei dati in via telematica, per consentire una maggiore affidabilità delle informazioni, che pervengono in anagrafe tributaria, ed una più veloce fruizione delle stesse.

Inoltre, al fine di migliorare ulteriormente tale livello di affidabilità, anche a seguito di segnalazioni di errori contenuti nelle comunicazioni inviate dai soggetti obbligati, è stata realizzata l'implementazione, sia per la fase dell'invio che della ricezione, delle procedure di controllo della qualità dei dati trasmessi.

I dati e le informazioni che i soggetti terzi hanno l'obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria sono utilizzate nel rispetto della normativa in materia di protezione e sicurezza dei dati personali. In particolare, con riferimento all'identificazione ed all'autenticazione dell'utente, la sicurezza della trasmissione dei dati è garantita da un meccanismo di autorizzazione a doppio

fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una password e, per usufruire di alcuni servizi erogati in rete, in un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti.

La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.

Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono opportunamente tracciate. I particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d. «data warehouse», inoltre, consentono di eseguire analisi del rischio riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di selezionare, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, solo i soggetti nei cui confronti sono avviate le attività istruttorie per l'esecuzione dei controlli fiscali.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, art. 7, undicesimo e dodicesimo comma;

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate:

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9, del 12 febbraio 2001.

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

c) Disciplina normativa di riferimento:

legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per ampliare le basi imponibili per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;

legge 30 dicembre 2004, n. 311;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

decreto ministeriale 27 gennaio 2000, in materia di comunicazioni all'anagrafe tributaria — su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti — degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali ed assistenziali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2006

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

06A09442

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 20 ottobre 2006.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Tirano.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli Uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore del-

l'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la determinazione prot. n. 38160 dell'11 luglio 2006 della direzione regionale per la Lombardia di riorganizzazione territoriale della Dogana di Tirano e Villa di Chiavenna;

Viste le note prot. 60248 del 14 dicembre 2005, prot. n. 16766 del 23 marzo 2006 e prot. n. 46074 del 31 agosto 2006 della direzione regionale per la Lombardia relative, tra l'altro, alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Tirano;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Tirano

A far data dal 26 ottobre 2006 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Tirano, dipendente dalla direzione regionale per la Lombardia.

Vengono altresì istituite ed attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

Passo del Foscagno;

Sondrio;

Villa di Chiavenna.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la Dogana principale di Tirano;

la Dogana secondaria di Villa di Chiavenna;

la Sezione doganale di Passo del Foscagno;

la Sezione doganale di Piattamala;

il posto doganale Stelvio;

il posto doganale Monte Spluga;

la ripartizione di Sondrio dell'Ufficio tecnico di finanza di Bergamo.

L'Ufficio delle dogane di Tirano, che comprende le sezioni di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Sondrio.

L'Ufficio delle dogane di Tirano assume le competenze della circoscrizione doganale di Como, relativamente alla provincia di Sondrio, della soppressa Dogana principale di Tirano, della soppressa sezione doganale di Piattamala, del soppresso posto doganale Stelvio e dell'Ufficio tecnico di finanza di Bergamo, relativamente alla provincia di Sondrio.

La Sezione operativa territoriale di Passo del Foscagno assume le competenze della soppressa sezione doganale di Passo del Foscagno.

La sezione operativa territoriale di Sondrio assume le competenze della soppressa ripartizione di Sondrio dell'Ufficio tecnico di finanza di Bergamo.

La sezione operativa territoriale di Villa di Chiavenna assume le competenze della soppressa Dogana secondaria di Villa di Chiavenna e del soppresso posto doganale Monte Spluga.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Tirano vengono attribuite le competenze del direttore della circoscrizione doganale di Como, relativamente alla provincia di Sondrio, del direttore della soppressa Dogana principale di Tirano e del direttore dell'Ufficio tecnico di finanza di Bergamo, relativamente alla provincia di Sondrio.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Tirano è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Tirano assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed il cassiere delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore: GUAIANA

06A09466

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Interventi previsti da delibere numero 52/1999 e 135/1999 (legge n. 208/1998): Revoca di finanziamenti. (Deliberazione n. 12/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che — per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 — autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire per il periodo 1999-2004 specificando che le predette risorse affluiscono al Fondo di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e demandando a questo Comitato il riparto delle risorse stesse, sentite le indicazioni di priorità della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e visto in particolare l'art. 5, comma 3, in base al quale le risorse provenienti da iniziative non avviate e revocate da questo Comitato, ove necessario, sono destinate da questo Comitato stesso alle intese istituzionali di programma che includano programmi, anche con valenza ambientale, ad un più avanzato stadio di realizzazione e che necessitino di ulteriori risorse;

Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), che, all'art. 61, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per le aree sottoutilizzate (di seguito FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede, all'art. 60, la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998; *errata corrige* in *Gazzetta Ufficiale* n. 209/1998), con la quale questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge n. 208/1998, riservando complessivamente alla realizzazione di interventi infrastrutturali 4.500 miliardi di lire (2.324,056 milioni di euro), dei quali 1.000 (516,457 milioni di euro) assegnati all'allora Ministero dei lavori pubblici per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e 3.500 miliardi di lire (1.807,599 milioni di euro) attribuiti alle intese istituzionali di programma per il finanziamento di opere di completamento, anche commissariate, e, nei limiti del 3%, per il finanziamento di studi di fattibilità nella misura del 50%;

Vista la delibera 21 aprile 1999, n. 52 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133/1999 S.O.), con la quale questo Comitato ha ripartito su base territoriale, tra le regioni meridionali, l'importo di 2.914,58 miliardi di lire (pari a 1.505,255 milioni di euro) di cui al punto 2.2 della citata delibera n. 70/1998, destinandolo ad interventi di completamento ed in particolare — in quanto a 337,279 miliardi di lire (pari a 174,190 milioni di euro) — al completamento di opere commissariate ex art. 13 del citato decreto-legge n. 67/1997, convertito nella legge n. 135/1997;

Vista la delibera 6 agosto 1999, n. 135 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242/1999), con la quale questo Comitato ha ripartito la quota riservata al Centro-Nord a valere sul citato importo complessivo di 1.807,599 milioni di euro e visto, in particolare, il punto 2.6.5 che prevede il definanziamento per i completamenti imputati sulla competenza 1999 ed i cui lavori non siano stati aggiudicati entro il 30 giugno 2000;

Vista la delibera 10 febbraio 2001, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99/2001), con la quale questo Comitato, a modifica di precedenti direttive, ha dettato disposizioni in tema di definanziamento delle opere di completamento di cui sopra e di utilizzo delle risorse conseguentemente disponibili;

Viste le delibere 28 marzo 2002, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2002), 25 luglio 2003, n. 30 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281/2003), 13 novembre 2003, n. 96 (*Gazzetta Ufficiale* n. 81/2004), con le quali questo Comitato ha proceduto

a revoca di finanziamenti concessi con le menzionate delibere, attribuendo le risorse alle intese istituzionali di programma stipulate con le regioni nei cui territori ricadono le opere definanziate, al fine di riprogrammarle per interventi infrastrutturali, inseriti o da inserire negli accordi di programma quadro;

Viste le delibere 3 maggio 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002), 9 maggio 2003, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003), 29 settembre 2004, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265/2004), 27 maggio 2005, n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* n. 237/2005), con le quali questo Comitato, nel deliberare il riparto delle quote di risorse disponibili per le aree sottoutilizzate riservate alle regioni nelle annualità di riferimento, ha adottato i valori percentuali concordati dalla citata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che ai sensi delle menzionate delibere numeri 52/1999 e 135/1999 il Dipartimento per le politiche di sviluppo coesione - Unità di verifica degli investimenti pubblici, del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito UVER) svolge le attività di verifica sugli interventi di completamento, riferendo sulle eventuali situazioni di criticità realizzativa al fine di consentire l'immediata rimozione degli ostacoli e di fornire un quadro di conoscenze da utilizzare per future assegnazioni o riallocazioni finanziarie;

Considerato che questo Comitato, nella seduta del 20 dicembre 2004, ha preso atto della relazione presentata dall'UVER sullo stato di attuazione delle opere di completamento al 31 dicembre 2003, ma non ha proceduto al definanziamento dei 7 interventi non ancora avviati, per i quali cioè non risultava all'epoca neanche bandita la gara di appalto;

Considerato che, con nota informativa trasmessa il 22 febbraio 2006, n. 0005518, l'UVER ha rappresentato la situazione delle 7 opere di completamento di cui sopra, che risultavano tuttora non avviate alla data del 31 dicembre 2005 e per i quali erano da tempo scaduti i termini previsti per la realizzazione;

Considerato altresì che, con nota del 15 marzo 2006, l'UVER, relativamente all'intervento di completamento «Potenziamento dell'impianto di depurazione di Martina Franca», ha segnalato che le risorse concesse da questo Comitato, ammontanti a 981.270 euro, non sono state utilizzate e risultano incamerate nella contabilità speciale del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia;

Considerato che la citata Unità ha presentato in data 15 marzo 2006 il primo rapporto sulla «valutazione di efficacia», esaminando un insieme di n. 60 interventi di completamento finanziati con le citate delibere numeri 52/1999 e 135/1999 — di cui 7 non avviati, 9 conclusi ma non ancora in esercizio e 44 in esercizio — proponendo la revoca dei finanziamenti concessi a n. 4 interventi conclusi e già in esercizio per i quali l'Unità stessa, sulla base di puntuali indicazioni riportate in apposite schede, ha formulato una valutazione di efficacia negativa ritenendo che i medesimi non abbiano evidenziato una soddisfacente utilità economica e sociale, rispetto agli obiettivi prefissati e per il raggiungimento dei quali sono stati concessi i finanziamenti;

Considerato che rientra nella potestà generale di questo Comitato la riprogrammazione di risorse a suo tempo concesse per la realizzazione di interventi pubblici e rimaste inutilizzate, con pregiudizio della possibilità di un loro proficuo utilizzo alternativo;

Considerato che gli investimenti pubblici dei quali si evidenzi un ritorno insoddisfacente di utilità economica e sociale, rispetto alle previsioni, non consentono il conseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia — in termini di costi, di tempi e di raggiungimento dei risultati attesi — alla base delle scelte di investimento pubblico, e non risultano quindi coerenti con i principi di ottimizzazione della spesa pubblica;

Preso atto che il Ministero per i beni e le attività culturali — con nota 20 marzo 2006, n. 4075 — ha rappresentato i motivi per i quali non ritiene suscettibile di «valutazione di efficacia negativa» l'intervento relativo alla «valorizzazione patrimonio archeologico Area Flegrea, Necropoli di San Vito, Pozzuoli», sottolineando — come già fatto presente nella riunione preparatoria all'odierna seduta — che l'intervento stesso ha conseguito gli obiettivi previsti e che l'attuale mancanza di fruibilità è momentanea e conseguente al nubifragio del settembre 2004;

Ritenuto alla luce delle suesposte considerazioni:

di procedere al definanziamento dei 7 interventi non avviati, anche se l'UVER ha constatato il persistere dell'attualità della relativa domanda e quindi dell'interesse alla loro realizzazione, al fine di non protrarre ulteriormente l'immobilizzo di risorse assegnate nel 1999 e finora non utilizzate;

di recuperare alla disponibilità di questo Comitato le somme corrispondenti ai finanziamenti concessi agli interventi classificati dall'UVER con «valutazione di efficacia negativa», con l'eccezione del citato intervento del Ministero per i beni e le attività culturali per il quale, alla luce delle considerazioni svolte da detto Ministero, ritiene opportuni ulteriori accertamenti;

di fissare un termine ultimativo per la messa in esercizio dei 9 interventi che, come precisato nel citato rapporto sulla «valutazione di efficacia», risultano conclusi e per i quali lo stato di mancato esercizio è stato ritenuto non giustificato;

Ritenuto — coerentemente con il principio comunitario in materia di disimpegno automatico delle risorse attribuite agli interventi e di assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza di cui agli articoli 31 e 44 del menzionato regolamento (CE) n. 1260/1999, nonché alla luce delle conseguenti regole introdotte a partire dal 2003 in materia di mancato impegno di risorse e della consolidata flessibilità nell'utilizzo del FAS — che il recupero delle somme debba essere effettuato mediante la modalità operativa della compensazione, in misura pari agli importi dei finanziamenti concessi, in sede di trasferimento delle assegnazioni di prossima spettanza alle amministrazioni centrali e regionali proponenti;

Ritenuto che gli importi oggetto di compensazione debbano restare nelle disponibilità del FAS per essere successivamente riassegnati secondo i principi di cui all'art. 5, comma 3, della menzionata legge n. 144/1999 e sulla base dei coefficienti di riparto di cui all'allegato 2 della delibera n. 36/2002;

Su proposta del Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Interventi non avviati.

1.1 Sono definanziate le seguenti opere di completamento di cui alla delibera di questo Comitato n. 52/1999:

Regioni	Ente proponente	Intervento	Ente attuatore	Importo (Meuro)
Basilicata	Regione Basilicata	Strada Sarmentana Prog. PS/33/BT/2972: proseguimento fino al ponte di Terranova di Pollino - Lunghezza 1,7 km	Provincia di Potenza	5,160
Basilicata	Regione Basilicata	SP 83 «Picerno-Baragiano» lavori di completamento svincolo con s.s. 94	Provincia di Potenza	2,580
Puglia	Regione Puglia	Lavori di attrezzamento del comprensorio irriguo negli agri di Corato e Molfetta	Consorzio Bonifica terre d'Apulia	0,520
Sicilia	Regione Siciliana	Completamento diga Blufi	EAS (Ente Aquedotti Siciliani)	68,690
Sicilia	Regione Siciliana	C.B.5 Gela - Completamento e sistemazione torrenti Safarello - La Manca	Consorzio bonifica Piana Gela	5,240
Campania	Min. ambiente e territorio	Collegamento rete fognaria del Comune Torre del Greco all'impianto di depurazione foce del Fiume Sarno	Regione Campania - Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, bonifica e tutela delle acque	9,810
Campania	Min. infrastrutture e trasporti	Ferrovia Circumvesuviana: interramento linea Torre Annunziata-Scafati in corrispondenza comune di Pompei	Gestione governativa della Circumvesuviana (ferrovia e autolinee - Napoli)	20,660
			TOTALE . . .	112,660

1.2. I contributi attribuiti alle opere di cui al punto 1.1, come da tabella seguente, sono recuperati alla disponibilità di questo Comitato tramite detrazioni di pari importo dalle prossime assegnazioni a favore delle amministrazioni responsabili degli interventi stessi, effettuate nell'ambito del rifinanziamento 2006-2009 della legge n. 208/1998 deliberato da questo Comitato in data odierna (delibera n. 3/2006):

	Amministrazione	N. interventi non avviati	Importo da detrarre da prossima ripartizione FAS (Meuro)
1	Regione Basilicata	2	7,74
2	Regione Puglia	1	0,52
3	Regione Siciliana	2	73,93
4	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	1	9,81
5	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1	20,66
	TOTALE . . .	7	112,66

1.3. Le risorse concesse per il completamento dell'intervento «Potenziamento dell'impianto di depurazione di Martina Franca», proposto dalla regione Puglia, per un ammontare di 981.270 euro, sono recuperate alla disponibilità di questo Comitato tramite detrazione di pari importo dalla prossima assegnazione di competenza dell'amministrazione responsabile, con le modalità di cui al precedente punto 1.2.

1.4. Le risorse resesi disponibili ai sensi dei punti 1.2 e 1.3 saranno ripartite da questo Comitato, per essere programmate nel contesto delle intese istituzionali di programma, alla stregua del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e cioè nella misura del 15% al Centro-Nord e dell'85% al Mezzogiorno. Nell'ambito delle due citate macroaree le risorse saranno ripartite tra le Regioni sulla base delle percentuali di riparto regionale di cui all'allegato 2 della delibera di questo Comitato n. 36/2002.

2. Interventi con efficacia negativa.

2.1. Questo Comitato rileva come la «valutazione di efficacia» degli interventi rappresenti una fase di fondamentale importanza nell'ambito di una politica intesa a stimolare lo sviluppo economico soprattutto delle aree sottoutilizzate ed a ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche anche tramite il miglioramento qualitativo dei progetti di investimento pubblico. Reputa quindi che tale valutazione debba essere applicata, per quanto possibile, in modo generalizzato ed approvati i criteri e la metodologia elaborati al riguardo e desumibili dall'allegato *A* al rapporto citato in premessa; criteri e metodologica che hanno trovato una prima applicazione nell'esame degli interventi citati nel rapporto medesimo.

2.2. Per i seguenti interventi di completamento classificati con «valutazione di efficacia negativa», alla stregua dei criteri di cui sopra, nel rapporto più volte menzionato sono recuperate alla disponibilità di questo Comitato le somme corrispondenti ai finanziamenti concessi con delibere numeri 52 e 135/1999:

	Ente proponente	Descrizione intervento	Ente attuatore	Importo (Meuro)
1	Regione Calabria	Lavori di completamento dell'impianto sportivo in località Lenza di Gagliano	Comune di Catanzaro	0,49
2	Regione Campania	Recupero ed adeguamento funzionale della piscina olimpica - Napoli	Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo	1,15
3	Regione Lazio	Completamento realizzazione Campo Pozzi per alimentazione reti tubate per bonifica integrale comprensorio Tufano in agro di Anagni e Ferentino	Consorzio Bonifica Sud - Anagni (Frosinone)	0,83

2.3. Le somme revocate sono recuperate, come da tabella seguente, alla disponibilità di questo Comitato tramite detrazioni di pari importo dalle prossime assegnazioni a favore delle amministrazioni responsabili degli interventi stessi, effettuate nell'ambito del riparto generale 2006-2009 del FAS deliberato da questo Comitato:

	Amministrazione	N. interventi con efficacia negativa	Importo da detrarre da prossima ripartizione FAS (milioni di Euro)
1	Regione Calabria	1	0,49
2	Regione Campania	1	1,15
3	Regione Lazio	1	0,83
	TOTALE	3	2,47

2.4. Le risorse così resesi disponibili saranno integralmente ripartite da questo Comitato con i medesimi criteri di cui al punto 1.4.

2.5. L'UVER effettuerà, in contraddittorio con il Ministero per i beni e le attività culturali, ulteriori approfondimenti sui risultati conseguiti a seguito della realizzazione dell'intervento «Valorizzazione patrimonio archeologico Area Flegrea, necropoli di San Vito, Pozzuoli» e sull'attuale stato dell'area, riferendo sugli esiti di tali verifiche a questo Comitato entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Interventi ultimati ma non in esercizio.

3.1. Gli enti attuatori degli interventi di cui al progetto che segue, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, comunicano alla Segreteria di questo Comitato e all'UVER la data di effettiva entrata in esercizio.

3.2. Qualora entro il termine di cui al punto 3.1 non pervenga la prevista comunicazione, questo Comitato procederà al recupero del finanziamento e al successivo riparto delle relative risorse con le medesime modalità di cui ai precedenti punti 1.4 e 2.4.

	Ente proponente	Descrizione intervento	Ente attuatore	Importo (Meuro)
1	Regione Puglia	Parco Lama Balice - Bari: interventi, fruizione aree	Comune di Bari	1,55
2	Regione Puglia	Parco urbano «Madonna della Grotta», Bari	Azienda Municipalizzata igiene urbana - Comune di Bari	1,39
3	Ministero per le politiche agricole e forestali	Opere di regolazione del sistema idrico «Irrigazione Salento» - Nodi idraulici Avetrana, Monteruga e Zanzara (C.B. Arneo)	Consorzio speciale per la bonifica di Arneo - Nardò (Lecce)	10,07
4	Ministero infrastrutture e trasporti	Risorse idriche: rete idrica e fognaria di Laterza	Comune di Laterza	2,84

4. Disposizioni finali.

4.1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a comunicare alle amministrazioni e agli enti interessati le determinazioni assunte da questo Comitato relativamente agli interventi considerati nella presente delibera.

4.2. Il suddetto Dipartimento, giusta la riserva formulata nel rapporto citato in premessa, sottoporrà a questo Comitato, entro il 30 settembre 2006, il rapporto finale sulla valutazione di efficacia per il complesso degli interventi di completamento ultimati e formulerà proposte atte a proceduralizzare tale fase di attività, di cui si è già evidenziata la rilevanza.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 35

06A09432

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 20 settembre 2006.

Approvazione del valore del fattore di correzione specifico aziendale, relativo alla società Deval S.p.a. dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2004, n. 96/04, come successivamente modificata e integrata. (Deliberazione n. 202/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 settembre 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001);

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: testo integrato), e in particolare l'art. 49;

la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04), come successivamente modificata e integrata;

le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del testo integrato - periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04);

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 242/04;

la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;

la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05;

Considerato che:

il comma 49.1 del testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo testo integrato;

ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3 del testo integrato prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;

la deliberazione n. 96/04:

a) ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;

b) ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità, nonché per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorità effettua le verifiche di ammissibilità e l'attività istruttoria;

ai sensi del comma 4.1 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04, con comunicazione del 21 dicembre 2004 (prot. n. Autorità 028560 del 23 dicembre 2004) la Deval S.p.a. (di seguito: Deval) ha presentato istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale;

ai sensi del conmia 3.2 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha istituito un'apposita commissione di esperti per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza di cui al precedente alinea e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;

ai sensi del comma 4.4 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità, in data 24 ottobre 2005, (prot. Autorità n. 025198 del 26 ottobre 2005), le risultanze istruttorie relative alla ammissibilità dell'istanza di Deval;

ai sensi del comma 4.5 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04, in data 23 novembre 2005 l'Autorità ha comunicato a Deval l'ammissione al regime di perequazione specifico aziendale e il valore dello scostamento rilevato (prot. Autorità VP/M05/4838 del 23 novembre 2005);

con comunicazione datata 22 dicembre 2005 (prot. Autorità n. 030334 del 23 dicembre 2005) Deval, ha fatto pervenire all'Autorità ed alla Cassa le informazioni di cui al comma 4.7 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04; dette informazioni sono state successivamente integrate con comunicazioni della medesima Deval in data 28 febbraio 2006 (prot. Autorità n. 005159 del 1° marzo 2006);

ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, con comunicazione del 29 dicembre (prot. Autorità TSE/M05/5409 del 29 dicembre 2005) l'Autorità ha comunicato a Deval l'avvio del procedimento per la determinazione del fattore di correzione Csa;

ai sensi del comma 5.5 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità gli esiti dell'attività istruttoria sull'istanza di Deval (prot. Autorità n. 010535 del 2 maggio 2006);

ai sensi del comma 5.6 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 96/2004 l'Autorità ha comunicato a Deval il valore provvisorio del fattore di correzione specifico aziendale (prot. EF/M06/2876 del 1° giugno 2006);

ai sensi dell'art. 9 del testo integrato, Deval ha effettuato la dichiarazione dei ricavi ammessi effettivi ed eccedentari, relativi all'anno 2004 (prot. Autorità n. 016545 del 29 luglio 2005);

la Cassa ha comunicato all'Autorità gli ammontari di perequazione generale relativi a Deval, per l'anno 2004 (prot. Autorità 006049 del 13 marzo 2006);

ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, si è tenuta in Roma in data 14 luglio 2006, l'audizione formale della Deval;

a seguito dell'audizione formale Deval ha fornito ulteriore documentazione finalizzata a dimostrare che lo scostamento rilevato derivi da variabili esogene fuori dal proprio controllo (prot. Autorità n. 018120 del 27 luglio 2006 e prot. Autorità n. 019128 del 3 agosto 2006).

Ritenuto:

sulla base della documentazione istruttoria e tenuto conto delle osservazioni e informazioni fornite dalla Deval, di fissare il coefficiente Csa, per l'anno 2004, pari a 0,1083

Delibera:

1. di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3 del testo integrato, per la società Deval, per l'anno 2004, pari a 0,1083;

2. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alla società Deval l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2004 sulla base del fattore di cui al punto 1. e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità;

3. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.

Milano, 20 settembre 2006

Il presidente: ORTIS

06A09433

DELIBERAZIONE 22 settembre 2006.

Aggiornamento per l'anno 2007 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e degli importi per il riconoscimento dei recuperi di continuità del servizio e per l'esazione degli importi per il riconoscimento di interventi finalizzati alla promozione dell'efficienza energetica nel settore elettrico. Aggiornamento per l'anno 2007 dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi, di cui al capitolo I del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 giugno 1996. (Deliberazione n. 203/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 settembre 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/2005);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/2003);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, 24 aprile 2001, recante «Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale 24 aprile 2001);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);

il documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2007-2011, approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2006;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/2001 (di seguito: deliberazione n. 156/01);

la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03;

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04;

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/2004, come successivamente modificato e integrato (di seguito: testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 133/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04;

la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2004, n. 195/04;

la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2004, n. 196/04;

la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04);

la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2004, n. 232/04;

la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2005, n. 15/05;

la deliberazione dell'Autorità 20 luglio 2005, n. 153/05 (di seguito: deliberazione n. 153/05);

la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2005, n. 290/05 (di seguito: deliberazione n. 290/05);

la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06 (di seguito: deliberazione n. 4/06);

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 126/06 (di seguito: deliberazione n. 126/06);

la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006, n. 145/06 (di seguito: deliberazione n. 145/06);

la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2006, n. 181/06 (di seguito: deliberazione n. 181/06);

il documento per la consultazione diffuso il 22 novembre 2005, recante Revisione dell'articolazione per fasce orarie dei corrispettivi di alcuni servizi di pubblica utilità nel settore elettrico per gli anni 2006 e 2007;

la relazione tecnica relativa alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 299/05;

il documento recante Previsioni della domanda elettrica in Italia e del fabbisogno di potenza necessario - Anni 2005-2015, pubblicato dal GRTN S.p.a. il 30 settembre 2005;

la comunicazione di Terna S.p.a. in data 21 settembre 2006, prot. Autorità 023221 del 21 settembre 2006.

Considerato che:

ai sensi degli articoli 6, 15, 21 e 26 del testo integrato, per il periodo di regolazione 2004-2007, l'Autorità entro il 31 luglio di ciascun anno aggiorna le componenti tariffarie destinate ad essere applicate nell'anno successivo, a copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica;

con deliberazione n. 145/06, il termine di cui al precedente punto è stato prorogato;

ai sensi del richiamato art. 6 del testo integrato, la quota parte della componente TRAS a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti relativi al servizio di trasmissione, è aggiornata applicando:

il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 2,5%;

il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

mentre la quota parte della medesima componente TRAS a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito è aggiornata applicando:

il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;

il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;

il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;

il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacità di trasporto su reti di trasmissione;

ai sensi del richiamato art. 15 del testo integrato la quota parte delle componenti ρ_1 e ρ_3 a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti relativi al servizio di distribuzione, è aggiornata applicando:

il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 3,5%;

il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

limitatamente agli elementi $\rho_1(disMT)$, $\rho_1(disBT)$, $\rho_3(disMT)$ e $\rho_3(disBT)$, il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;

mentre la quota parte delle medesime componenti ρ_1 e ρ_3 a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito è aggiornata applicando:

il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;

il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;

il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;

ai sensi del richiamato art. 21 del testo integrato, la componente CTR e le componenti tariffarie di cui ai commi 19.1 e 20.1, lettera *b)*, del medesimo testo integrato, sono aggiornate con le stesse stesse modalità previste per la sopra richiamata componente TRAS;

ai sensi del richiamato art. 26 del testo integrato, la quota parte delle componenti σ_1, σ_2 e σ_3 a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti, è aggiornata applicando:

il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 2,5% per il servizio di trasmissione e al 3,5% per il servizio di distribuzione;

il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

limitatamente agli elementi $\sigma_3(disMT)$, e alla componente σ_2, il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;

mentre la quota parte delle medesime componenti σ_1, σ_2 e σ_3 a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito è aggiornata applicando:

il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;

il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;

il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;

limitatamente all'elemento $\sigma_3(tras)$, il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacità di trasporto su reti di trasmissione;

i costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio sono coperti tramite l'applicazione della componente UC_6 di cui al comma 1.1 del testo integrato;

ai sensi del comma 9.2 della deliberazione n. 5/04, per il periodo di regolazione 2004-2007, l'Autorità aggiorna annualmente i contributi di allacciamento e i diritti fissi di cui al capitolo I del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, applicando:

il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 3,5%;

il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

Considerato che:

il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat è stato fissato, per il periodo giugno 2005 - maggio 2006 rispetto ai dodici mesi precedenti, pari alla variazione registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo dell'intera collettività, al netto dei prezzi del tabacco, accertata nella misura dell'1,9%;

il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, per il periodo II trimestre 2005 - I trimestre 2006 rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura del 2,6%;

con proprie comunicazioni, l'Autorità ha richiesto alle imprese distributrici e ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, di fornire le informazioni necessarie ai fini dell'adeguamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito;

con proprie comunicazioni, l'Autorità ha richiesto alla società Terna S.p.a. di fornire le informazioni

necessarie ai fini dell'aggiornamento della componente di cui al comma 20.1, lettera *b)* del testo integrato, per la quota di competenza;

l'art. 2, comma 19, lettera *c)*, della legge n. 481/1995 prevede che ai fini della determinazione delle tariffe si faccia riferimento anche ai costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 determina, tra l'altro, gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 nonché i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi per il conseguimento dei predetti obiettivi;

l'art. 9, comma 9.1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, prevede che i costi sostenuti dalle imprese distributrici per la realizzazione delle misure e degli interventi di cui al medesimo decreto con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso possano trovare copertura, per la parte non coperta da altre risorse, sui corrispettivi applicati ai clienti finali, secondo criteri stabiliti dall'Autorità;

con delibera n. 156/2001, l'Autorità ha avviato un procedimento ai fini della formazione dei provvedimenti di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2001;

con delibera n. 2 19/04 l'Autorità ha determinato i criteri e le modalità di riconoscimento di un contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 e alle relative deliberazioni attuative dell'Autorità;

l'art. 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04, stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno l'Autorità può aggiornare il valore del contributo tariffario unitario di cui al comma 1 del medesimo articolo;

l'art. 65, comma 1, del testo integrato, come modificato dalla deliberazione n. 219/04, stabilisce che il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica è utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione e controllo della domanda di energia realizzati conformemente alle deliberazioni dell'Autorità;

l'art. 5 della deliberazione n. 4/06 stabilisce che gli oneri sostenuti dall'Enea per l'attività di cui all'art. 4 della medesima deliberazione sono posti a carico del Conto oneri derivanti da misure e interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui all'art. 65 della deliberazione n. 5/04;

le componenti tariffarie ed i parametri tariffari sono arrotondati ai sensi dell'art. 3.7 del testo integrato;

i costi di funzionamento della società GRTN - Gestore del sistema elettrico S.p.a. (Gestore dei servizi elettrici S.p.a. a far data dall'1° ottobre 2006), sono attualmente coperti tramite il corrispettivo di cui al comma 20.1, lettera *b)*, del testo integrato; e che la medesima società svolge essenzialmente funzioni amministrative connesse all'attività di compravendita dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, e di gestione dei meccanismi incentivanti delle fonti rmnnovabili di cui all'art. 11 dello stesso decreto legislativo, nonché dei meccanismi di cui al decreto legislativo n. 387/2003 per la parte di propria competenza;

come riportato nella relazione tecnica alla deliberazione n. 299/05, «la revisione strutturale delle fasce orarie proposta dall'Autorità nel documento di consultazione 22 novembre 2005 è stata invece rinviata all'anno 2007 (...). In particolare, è già stata avallata dal Collegio dell'Autorità la proposta, in linea con quanto consultato ai fini della rimozione di segnali distorti dai corrispettivi di trasmissione, per l'eliminazione delle fasce orarie dal servizio di trasmissione dell'energia elettrica che, unicamente per motivi operativi, è stata differita all'anno 2007»;

gli obiettivi annuali di risparmio energetico previsti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, con particolare riferimento agli anni 2008 e 2009, hanno un andamento fortemente crescente;

ai sensi dell'art. 4 del testo integrato le imprese distributrici, entro il 15 ottobre di ciascun anno, propongono all'Autorità le opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori che intendono offrire nell'anno successivo;

la compatibilità con il vincolo V2 delle opzioni tariffarie base multiorarie è disciplinata dagli articoli 11 e 12 del testo integrato;

le tariffe Dl, D2 e D3 di cui all'art. 24 del testo integrato, destinate alle utenze domestiche in bassa tensione, includono componenti tariffarie a copertura dei costi per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita;

con la deliberazione n. 153/05 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di aggiornamento dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica e delle componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;

nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione n. 126/06, l'Autorità ha disposto, tra l'altro, di rivedere il sistema tariffario previsto per la generalità delle utenze domestiche in bassa tensione.

Ritenuto che sia opportuno disporre:

il tasso di variazione delle grandezze di scala rilevanti ai fini dell'aggiornamento per l'anno 2007, della quota parte dei parametri tariffari a copertura della remunerazione del capitale investito, pari al 2,0% per l'energia, allo 0,8% per i punti di prelievo e al 2,2% per la potenza impegnata;

l'adeguamento della componente UC_6 a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio, in coerenza con la stima degli incentivi che dovranno essere erogati in relazione ai previsti miglioramenti della continuità del servizio rispetto ai livelli tendenziali fissati dall'Autorità, prevedendo un obiettivo di raccolta di fondi per l'anno 2007 pari a circa 195 milioni di euro;

disporre l'invarianza, per l'anno 2007 e rispetto al prelievo effettuato nel corso del 2006, del prelievo per la promozione del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004;

Ritenuto che sia opportuno:

aggiornare i parametri e le componenti tariffarie tenendo conto della necessità di evitare il disallineamento, conseguente all'effetto cumulato degli arrotondamenti già evidenziato nella deliberazione n. 202/05, del gettito tariffario per il servizio di trasmissione e per il servizio di distribuzione, rispetto agli obiettivi del meccanismo di aggiornamento tariffario stabilito dalla legge n. 290/2003 e dal testo integrato agli articoli 6, 15, 21 e 26;

aggiornare la componente CTR e il corrispettivo di trasmissione TRAS prevedendone l'applicazione in maniera indifferenziata nelle diverse fasce orarie;

prevedere che i costi riconosciuti per il funzionamento della società GRTN - Gestore del sistema elettrico S.p.a., a far data dal 1º gennaio 2007, non vengano più coperti nell'ambito della remunerazione del servizio di trasmissione ma vengano posti in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rmnnovabili ed assimilate, di cui all'art. 61 del testo integrato, finanziato dalla componente tariffaria A3;

rinviare a un successivo provvedimento, da adottarsi nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 290/05, la definizione delle modalità di riconoscimento, secondo criteri che incentivino il recupero di efficienza, dei costi di funzionamento della società GRTN - Gestore del sistema elettrico S.p.a., di cui al precedente punto;

fissare, in via transitoria, fino al completamento del procedimento di cui al precedente punto, il valore dei costi riconosciuti alla società GRTN - Gestore del sistema elettrico S.p.a., per l'anno 2007, pari a 31,6 milioni di euro;

Ritenuto che sia inoltre opportuno:

aggiornare il testo integrato in coerenza con le disposizioni sopra individuate, nonché in relazione all'introduzione della nuova articolazione delle fasce orarie di cui alla deliberazione n. 181/06;

prorogare al 30 ottobre 2006 il termine per la proposta all'Autorità delle opzioni tariffarie da offrire nell'anno 2007;

rinviare l'aggiornamento delle tariffe Dl, D2, D3, in vista della revisione, per l'anno 2007, delle componenti tariffarie a remunerazione del servizio di misura e delle componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;

sospendere i termini per la proposta delle opzioni ulteriori domestiche destinate ad essere offerte nell'anno 2007;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui al comma 1.1 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: testo integrato).

Art. 2.

Modifiche dell'allegato A alla deliberazione n. 5/04

1. L'art. 5, comma 5.1, del testo integrato è sostituito con il seguente:

«5.1 Ciascuna impresa distributrice, applica alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da *b)* a *f)*, una tariffa a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione, composta dalla componente tariffaria TRAS, fissata pari ai valori di cui alla tabella 2 dell'allegato n. 1.»

2. Le tabelle 5 e 6 dell'allegato n. 1 del testo integrato, sono sostituite con le tabelle 5 e 6 allegate al presente provvedimento.

3. All'art. 20, comma 20.1, lettera *b)*, del testo integrato, sono soppresse le parole «del Gestore del sistema elettrico e».

4. Al comma 42.1 del testo integrato è soppressa la lettera *b)*.

5. L'art. 44 del testo integrato è soppresso.

6. Al comma 52.2, lettera *b)*, del testo integrato, dopo le parole «decreto legislativo n. 79/1999» sono aggiunte le parole «ivi inclusi i costi riconosciuti per il funzionamento del medesimo Gestore del sistema elettrico».

7. Al comma 61.3 del testo integrato, dopo le parole «tributaria e fiscale» sono aggiunte le parole «nonché una quota pari a un dodicesimo dei costi riconosciuti per il funzionamento del medesimo Gestore del sistema elettrico».

Art. 3.

Aggiornamento dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione per l'anno 2007

1. Le tabelle 2.1 e 2.2 dell'allegato n. 1 del testo integrato sono sostituite con la tabella 2 allegata al presente provvedimento.

2. La tabella 3 dell'allegato n. 1 del testo integrato è sostituita con la tabella 3 allegata al presente provvedimento.

3. La tabella 7 dell'allegato n. 1 del testo integrato è sostituita con la tabella 7 allegata al presente provvedimento.

4. La componente di cui al comma 19.1 del testo integrato, per l'anno 2007 è fissata pari 0,0267 centesimi di euro/kWh.

5. La componente di cui al comma 20.1, lettera *b)*, del testo integrato, per l'anno 2007 è fissata pari a 0,0237 centesimi di euro/kWh.

Art. 4.

Aggiornamento dei corrispettivi rilevanti ai fini del regime di perequazione generale per l'anno 2007

1. Le tabelle 19, 21 e 22 dell'allegato n. 1 del testo integrato sono sostituite con le tabelle 19, 21 e 22 allegate al presente provvedimento.

Art. 5.

Aggiornamento degli importi destinati al Conto oneri per recuperi di continuità del servizio per l'anno 2007

1. I valori della componente tariffaria UC_6 per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007, sono fissati come indicato nelle tabelle 26 e 27 allegate al presente provvedimento.

Art. 6.

Aggiornamento dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi per l'anno 2007

1. I contributi di allacciamento e i diritti fissi di cui al capitolo I del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996, come modificati con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 settembre 2005, n. 202/05, sono ridotti dell'1,6%, a valere dal 1° gennaio 2007.

Art. 7.

Disposizioni relative al riconoscimento in acconto dei costi di funzionamento della società Gestore del sistema elettrico S.p.a.

1. Alla società Gestore del sistema elettrico S.p.a., a copertura dei propri costi di funzionamento per l'anno 2007, è riconosciuto, in acconto e salvo conguaglio, un importo annuo complessivo pari a 31,6 milioni di euro.

Art. 8.

Rinvio dell'aggiornamento delle componenti tariffarie domestiche per l'anno 2007

1. L'aggiornamento delle tabelle 13, 14, 15 e 16 dell'allegato n. 1 del testo integrato, per l'anno 2007, è rinviato a un successivo provvedimento.

Art. 9.

Proposta delle opzioni tarffarie per l'anno 2007

1. Con riferimento alla proposta delle opzioni tariffarie base e speciali per l'anno 2007, il termine di cui al comma 4.1 del testo integrato è prorogato al 30 ottobre 2006.

2. Con riferimento alla proposta delle opzioni tariffarie ulteriori per l'anno 2007, il termine di cui al comma 4.1 del testo integrato è sospeso fino a successivo provvedimento dell'Autorità.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del presente provvedimento entrano in vigore il 1° gennaio 2007.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del presente provvedimento entrano in vigore dalla data di pubblicazione del medesimo.

3. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

4. L'Allegato *A* alla deliberazione n. 5/04, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità il 1° gennaio 2007.

Milano, 22 settembre 2006

Il presidente: ORTIS

Tabella 2 : Componente TRAS

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		*TRAS* centesimi di euro/kWh
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,36
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,36
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,34
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,34
	Utenze in alta e altissima tensione	0,34

Tabella 3: Componenti ρ1 e ρ3 delle opzioni tariffarie TV1 e loro elementi

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		Componenti dell'opzione tariffaria TV1	
		ρ1	ρ3
		centesimi di euro/punto di prelievo	centesimi di euro/kWh
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	1,35
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	13.288,53	1,07
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,71
lettera e)	Altre utenze in media tensione	705.853,65	0,11
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	1.849.496,17	0,07

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		Elementi della componente ρ1		
		ρ1 (disMT)	ρ1 (disBT)	ρ1(cot)
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/punto di prelievo per anno
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	-	-
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	-	11.562,74	1.725,79
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	-	-
lettera e)	Altre utenze in media tensione	668.161,01	-	37.692,64
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	-	-	1.849.496,17

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2		Elementi della componente ρ3			
		ρ3 (disAT)	ρ3 (disMT)	ρ3 (disBT)	ρ3(cot)
		centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,0900	0,6800	0,5100	0,0700
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,1200	0,9500	-	-
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,0900	0,5800	-	0,0400
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,1100	-	-	-
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,0700	-	-	-

Tabella 5 : Parametri del profilo tipo di prelievo della potenza

Tipologie di contratto di cui all'articolo 2, comma 2.2		F1	F2	F3
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	100%	100%	100%
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	91%	97%	100%
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	100%	100%	100%
lettera e)	Altre utenze in media tensione	91%	97%	100%
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	87%	96%	100%

Tabella 6: Parametri del profilo tipo di prelievo dell'energia elettrica

Tipologie di contratto di cui all'articolo 2, comma 2.2		F1	F2	F3
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	5%	35%	60%
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	45%	23%	32%
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	5%	35%	60%
lettera e)	Altre utenze in media tensione	46%	24%	30%
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	32%	25%	43%

Tabella 7: Componente CTR per il servizio di trasmissione per le imprese distributrici

centesimi di euro/kWh
0,33

Tabella 19: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi diretti di distribuzione in alta tensione per tipologia di utenza (ρ3'c(disAT))

Tipologie	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh
Bassa tensione - usi domestici	0,0399	0,0399	0,0399	0,0387
Bassa tensione - illuminazione pubblica	0,0320	0,0320	0,0320	0,0301
Bassa tensione - altri usi	0,0403	0,0403	0,0403	0,0375
Media tensione - illuminazione pubblica	0,0199	0,0199	0,0199	0,0191
Media tensione - altri usi	0,0385	0,0385	0,0385	0,0358
Alta tensione	0,0233	0,0233	0,0233	0,0213

Tabella 21: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi diretti di trasfomazione dal livello di alta al livello di media tensione per tipologia di utenza ($\rho_1^{'c}$(disMT) , $\rho_3^{'c}$(disMT))

Tipologie	Anno 2004		Anno 2005	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
Bassa tensione - usi domestici	-	0,1287	-	0,1272
Bassa tensione - illuminazione pubblica	-	0,1001	-	0,1001
Bassa tensione - altri usi	-	0,1437	-	0,1422
Media tensione - illuminazione pubblica	-	0,1116	-	0,1116
Media tensione - altri usi	109.290,9900	-	108.493,2200	-

Tipologie	Anno 2006		Anno 2007	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
Bassa tensione - usi domestici	-	0,1287	-	0,1287
Bassa tensione - illuminazione pubblica	-	0,1016	-	0,1016
Bassa tensione - altri usi	-	0,1422	-	0,1422
Media tensione - illuminazione pubblica	-	0,1116	-	0,1116
Media tensione - altri usi	109.312,7500	-	109.063,2300	-

Tabella 22: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi di trasfomazione dal livello di alta al livello di media tensione per tipologia di utenza

Tipologie	Anno 2004		Anno 2005	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
Bassa tensione - usi domestici	-	0,2386	-	0,2359
Bassa tensione - illuminazione pubblica	-	0,1856	-	0,1856
Bassa tensione - altri usi	-	0,2664	-	0,2636
Media tensione - illuminazione pubblica	-	0,2068	-	0,2068
Media tensione - altri usi	202.585,66	-	201.106,88	-

Tipologie	Anno 2006		Anno 2007	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Bassa tensione - usi domestici	-	0,2386	-	0,2386
Bassa tensione - illuminazione pubblica	-	0,1884	-	0,1884
Bassa tensione - altri usi	-	0,2636	-	0,2636
Media tensione - illuminazione pubblica	-	0,2068	-	0,2068
Media tensione - altri usi	202.626,00	-	202.163,47	-

Tabella 26: Componente tariffaria UC6

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		UC6		
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kW/anno	centesimi di euro/kWh
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	-	80,64	0,02
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	-	0,07
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione			
	di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	682,08	-	0,02
	di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	682,08	-	0,02
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	-	0,05
lettera d)	Altre utenze in media tensione	39.638,28	-	-
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	-	-	-

Tabella 27: Componente tariffaria UC6 per i soggetti di cui al comma 72.2 del Testo integrato

	UC6		
	(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)	(centesimi di euro/kW/anno)	(centesimi di euro/kWh)
Alluminio primario	0,00	0,00	0,00
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,00	0,00	0,00
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165)	0,00	0,00	0,00
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,00	0,00	0,00

06A09434

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 giugno 2006, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie alla regione Lombardia per le iniziative di carattere urgente, necessarie al definitivo superamento della situazione di pericolo, determinata dalla frana di Spriana, a valere sul Fondo di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stato istituito il «Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 17 ottobre 2006, si intende annullato, in quanto è stato già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 30 agosto 2006.».

06A09468

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo Cer.To, in Torino

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 25 settembre 2006 l'organismo Cer.To S.r.l., con sede in Torino, è stato abilitato quale organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Materiali di apporto per saldatura», «Elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti a precarico - Parte 1» e «Elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti a precarico - Parte 4: Sistema HV - Assieme vite e dato esagonali» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

06A09463

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 ottobre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2524
Yen	148,67
Lira cipriota	0,5767
Corona ceca	28,323
Corona danese	7,4556
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67080
Fiorino ungherese	266,72
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8958
Corona svedese	9,2694
Tallero sloveno	239,57
Corona slovacca	36,833
Franco svizzero	1,5895
Corona islandese	85,54
Corona norvegese	8,4710
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3880
Nuovo leu romeno	3,5125
Rublo russo	33,7520
Nuova lira turca	1,8548
Dollaro australiano	1,6616
Dollaro canadese	1,4232
Yuan cinese	9,9042
Dollaro di Hong Kong	9,7456
Rupia indonesiana	11465,72
Won sudcoreano	1195,23
Ringgit malese	4,6032
Dollaro neozelandese	1,8876
Peso filippino	62,545
Dollaro di Singapore	1,9800
Baht tailandese	46,825
Rand sudafricano	9,5498

Cambi del giorno 18 ottobre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2543
Yen	148,83
Lira cipriota	0,5767
Corona ceca	28,333
Corona danese	7,4560
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67005
Fiorino ungherese	266,81
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8993
Corona svedese	9,2630
Tallero sloveno	239,58
Corona slovacca	36,721
Franco svizzero	1,5897
Corona islandese	85,25
Corona norvegese	8,4710
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3998
Nuovo leu romeno	3,5213
Rublo russo	33,7840
Nuova lira turca	1,8496
Dollaro australiano	1,6618
Dollaro canadese	1,4286
Yuan cinese	9,9186
Dollaro di Hong Kong	9,7640

Rupia indonesiana	11486,25
Won sudcoreano	1198,36
Ringgit malese	4,6052
Dollaro neozelandese	1,8901
Peso filippino	62,602
Dollaro di Singapore	1,9757
Baht tailandese	46,884
Rand sudafricano	9,5004

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A09538 - 06A09537

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stresnil»

Provvedimento n. 199 del 4 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario STRESNIL soluzione iniettabile, nella confezione:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101294015.

Titolare A.I.C.: società Janssen-Cilag S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti n. 23, codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto: variazione tipo II - modifica tempi di sospensione.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aumento dei tempi di sospensione da 7 a 14 giorni.

Pertanto i tempi di sospensione ora autorizzati sono:

Suini: 14 giorni.

Le confezioni del medicinale veterinario suddetto devono essere poste in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, per quanto attiene l'aumento dei tempi di sospensione, deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09438

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Mastiplan LC»

Provvedimento n. 200 del 4 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario MASTIPLAN LC, nelle confezioni:

scatola da 1 sacchetto con 4 tubi-siringa e 4 salviette - A.I.C. n. 103818011;

scatola da 1 sacchetto con 20 tubi-siringa e 20 salviette - A.I.C. n. 103818023.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione Tipo IA: modifica delle disposizioni in materia di accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta del sito produttivo Intervet International B.V. - Wim de Korverstrasaat, 35-5831 AN Boxmeer (Olanda) quale sito responsabile del rilascio lotti, escluso il controllo dei lotti del prodotto finito, oltre all'officina attualmente autorizzata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

06A09439

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vantage 300»

Provvedimento n. 211 del 12 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario VANTAGE 300 iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 100075011;

flacone da 50 ml - A.I.C n. 100075023;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100075035;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100075047.

Titolare A.I.C.: società Eli Lilly Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci 733, codice fiscale 00426150488.

Oggetto: modifica stampati al fine di restringere l'uso per garantire una maggiore sicurezza per gli utilizzatori e limitare l'impiego del prodotto ai soli medici veterinari.

La società titolare dell'A.I.C. deve apportare le modifiche di seguito indicate al sommario delle caratteristiche del prodotto e all'etichettatura (etichette e foglio illustrativo).

Tali modifiche sono rivolte a garantire una maggior sicurezza per gli utilizzatori e a limitare l'impiego del prodotto ai soli medici veterinari.

Si riportano di seguito le modifiche da apportare al sommario delle caratteristiche del prodotto. Tali modifiche devono essere apportate di conseguenza anche nelle pertinenti sezioni dell'etichetta e del foglio illustrativo:

Al paragrafo «Speciali precauzioni per ogni specie indicata» Ovini.

Non somministrare ad agnelli di peso inferiore a 15 kg a causa di un rischio reale di tossicità da sovradosaggio. Per evitare sovradosaggi si raccomanda di pesare con attenzione gli agnelli. L'uso di una siringa da 2 ml o più piccola permette un dosaggio più accurato.

Al paragrafo «Speciali avvertenze per il personale addetto all'uso del prodotto»

Avvertenze di sicurezza per l'operatore:

Un'avvertenza in un riquadro su sfondo giallo, recante le seguenti informazioni: L'iniezione di questo farmaco nell'uomo può

essere letale - prestare la massima attenzione per evitare l'autoiniezione accidentale e attenersi alle istruzioni di somministrazione e alle indicazioni riportate di seguito, vale a dire:

questo medicinale può essere somministrato soltanto da un veterinario;

non trasportare mai una siringa piena di Vantage 300 con l'ago inserito. L'ago deve essere applicato sulla siringa solo al momento di riempire la siringa stessa o al momento di praticare l'iniezione. In ogni altro momento l'ago deve essere tenuto separato dalla siringa;

non utilizzare sistemi di iniezione automatica;

assicurarsi che gli animali, compresi quelli che si trovano nelle vicinanze, siano stati adeguatamente immobilizzati;

non lavorare da soli quando si usa Vantage 300;

in caso di iniezione nell'uomo, consultare immediatamente un medico;

mostrare al medico il flaconcino o il foglietto illustrativo. Applicare un impacco freddo (non direttamente il ghiaccio) sul sito dell'iniezione.

Ulteriori avvertenze di sicurezza per l'operatore:

evitare il contatto con gli occhi;

può provocare irritazione a contatto con la pelle. Lavarsi le mani dopo l'uso.

Nota per il medico

In alcuni casi la somministrazione di questo farmaco nell'uomo ha causato il decesso.

Particolarmente a rischio di effetti tossici è il sistema cardiovascolare; gli effetti tossici possono essere dovuti al blocco dei canali del calcio. Si consiglia di valutare l'opportunità di somministrare cloruro di calcio per endovena nel caso si abbia la certezza dell'avvenuta esposizione alla tilmicosina.

Negli studi sui cani la tilmicosina ha indotto un effetto inotropo negativo con conseguente tachicardia nonché una riduzione della pressione arteriosa sistemica e della pressione arteriosa differenziale.

Non somministrare adrenalina o antagonisti beta-adrenergici come propranololo.

Nei maiali l'effetto letale indotto dalla tilmicosina è potenziato dall'adrenalina.

Nei cani il trattamento con cloruro di calcio somministrato per via endovenosa ha dimostrato di avere un effetto positivo sullo stato inotropo dei ventricolo sinistro nonché di indurre miglioramenti in termini di pressione vascolare e tachicardia.

I dati preclinici e una relazione clinica isolata suggeriscono che l'infusione di cloruro di calcio può contribuire a invertire nell'uomo i cambiamenti della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca indotti dalla tilmicosina.

Si deve valutare l'opportunità di somministrare dobutamina, la quale, pur non avendo alcun influsso sulla tachicardia, produce tuttavia effetti inotropi positivi.

Poiché la tilmicosina persiste nei tessuti per qualche giorno, il sistema cardiovascolare deve essere monitorato costantemente e deve essere somministrato un trattamento di supporto.

Si consiglia ai medici che hanno in cura pazienti esposti a questo composto di consultare il centro antiveleni nazionale al seguente numero di telefono: (riportare qui il numero di telefono del centro).

Al pararafo «Posologia e via di somministrazione».

Modalità di somministrazione.

Estrarre la dose necessaria dal flaconcino e staccare la siringa dall'ago. Nell'eventualità in cui si debba trattare un gruppo di animali, lasciare l'ago nel flaconcino per le dosi successive. Immobilizzare l'animale e inserire un secondo ago nel tessuto sottocutaneo del sito di iniezione. Si raccomanda di praticare l'iniezione in una plica cutanea al di sopra della gabbia toracica e dietro la spalla. Collegare la siringa all'ago e iniettare alla base della plica cutanea. Non somministrare più di 20 ml nello stesso sito di iniezione.

Al paragrafo «Proprietà farmacodinamiche».

Dopo la somministrazione di tilmicosina per via orale o parenterale, il principale organo bersaglio della tossicità è il cuore. Tra i principali effetti cardiaci si annoverano aumento della frequenza cardiaca (tachicardia) e diminuzione della contrattilità (stato inotropo negativo). La tossicità cardiovascolare può essere dovuta al blocco dei canali del calcio

Nei cani il trattamento con $CaCl_2$ dopo la somministrazione di tilmicosina ha avuto un effetto positivo sullo stato inotropo del ventricolo sinistro nonché variazioni della pressione vascolare e della frequenza cardiaca.

Nei cani la dobutamina contrasta in parte gli effetti inotropi negativi indotti dalla tilmicosina. In questi animali gli antagonisti beta adrenergici (come il propanololo) esacerbano l'effetto inotropo negativo della tilmicosina.

Nei maiali l'iniezione intramuscolare di 10 mg di tilmicosina/kg ha provocato aumento della frequenza respiratoria, emesi e convulsioni; la somministrazione di 20 mg/kg di tilmicosina ha causato il decesso di 3 maiali su 4, mentre la dose di 30 mg/kg ha comportato il decesso di tutti e quattro i maiali utilizzati per lo studio. Per 2-6 volte l'iniezione endovena di 4,5 fino a 5,6 mg di tilmicosina/kg, seguita dall'iniezione endovena di 1 ml di epinefrina (1/1000), ha avuto come esito il decesso di tutti e 6 i suini trattati. Tutti i suini trattati con 4,5-5,6 mg di tilmicosina/kg endovena senza somministrazione di epinefrina sono sopravvissuti. Questi risultati suggeriscono che la somministrazione per via endovenosa di epinefrina può essere controindicata.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09437

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Entact»

Estratto determinazione n. 298 del 5 ottobre 2006

Medicinale: ENTACT.

Titolare A.I.C.: Arrow Generics Ltd - Unit 2, Eastman Way - Stevenage - Hertfordshire - SG1 4SZ - UK.

Confezioni:

250 mg/ml soluzione per nebulizzatore 20 fiale PE da 1 ml - A.I.C. n. 037024015/M (in base 10), 139W8H (in base 32);

250 mg/ml soluzione per nebulizzatore 60 fiale PE da 1 ml - A.I.C. n. 037024027/M (in base 10), 139W8V (in base 32);

250 mg/ml soluzione per nebulizzatore 20 fiale PE da 2 ml - A.I.C. n. 037024039/M (in base 10), 139W97 (in base 32);

250 mg/ml soluzione per nebulizzatore 60 fiale PE da 2 ml - A.I.C. n. 037024041/M (in base 10), 139W99 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per nebulizzatore

Composizione:

1 fiala da 250 mcg/1 ml contiene:

principio attivo: ipratropio bromuro 250 mcg;

1 fiala da 250 mcg/2 ml contiene: ipratropio bromuro 500 mcg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico concentrato.

Produzione, controllo, confezionamento e rilascio dei lotti: Laboratoire Unither - 10 Rue Andre Durochez ZI Longpre, F-80052 Amiens - Francia.

Controllo microbiologico: International Laboratory Services Ltd - Shardlow Business Park London Road Shardlow - Derbyshire DE72 GD - UK.

Indicazioni terapeutiche: l'ipratropio bromuro è indicato per il trattamento del broncospasmo reversibile associato a disturbo cronico di ostruzione polmonare.

L'ipratropio bromuro è indicato quando è utilizzato in concomitanza con beta$_2$-agonisti da inalazione, per il trattamento dell'ostruzione reversibile delle vie aeree come nell'asma acuto e cronico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

250 mg/ml soluzione per nebulizzatore 20 fiale PE da 2 ml - A.I.C. n. 037024039/M (in base 10), 139W97 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,02 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,28 euro;

250 mg/ml soluzione per nebulizzatore 60 fiale PE da 2 ml - A.I.C. n. 037024041/M (in base 10), 139W99 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Farmacovigilanza: il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09444

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lucille»

Estratto determinazione n. 310 del 16 ottobre 2006

Medicinale: LUCILLE.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon P.O. Box 20, 5340 BH Oss (Olanda).

Confezioni:

21 compresse rivestite con film in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037120019/M (in base 10) 13DU0M (in base 32);

3×21 compresse rivestite con film in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037120021/M (in base 10) 13DU0P (in base 32);

6×21 compresse rivestite con film in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037120033/M (in base 10) 13DU11 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

una compressa gialla contiene:

principi attivi: 0,050 mg di desogestrel e 0,035 mg di etinilestradiolo,

una compressa rossa contiene:

principi attivi: 0,100 mg di desogestrel e 0,030 mg di etinilestradiolo;

una compressa bianca contiene:

principi attivi: 0,150 mg di desogestrel e 0,030 mg di etinilestradiolo;

eccipienti: nucleo della compressa: tutto rac α tocoferolo, lattosio monoidrato, amido di patata, povidone, silice colloidale anidra, acido stearico.

Rivestimento: ipromellosa, macrogol 400, talco, titanio diossido (E171).

Compresse gialle: ossido di ferro giallo (E172).

Compresse rosse: ossido di ferro rosso (E172).

Produzione e controllo finale: N.V. Organon P.O. Box 20 - 5430 BH Kloosterstraat 6 Oss Olanda.

Produzione alternativa per il confezionamento e per il controllo finale: Organon (Ireland) Ltd P.O. Box 2857 Drynam Road Swords Co. Dublin Irlanda.

Indicazioni terapeutiche: contraccezione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

21 compresse rivestite con film in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037120019/M (in base 10) 13DU0M (in base 32) - classe di rimborsabilità: C;

3×21 compresse rivestite con film in blister PVC/AL A.I.C. n. 037120021/M (in base 10) 13DU0P (in base 32) - classe di rimborsabilità: C;

6×21 compresse rivestite con film in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037120033/M (in base 10) 13DU11 (in base 32) - classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura: R.R.: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09446

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipratropio Bromuro Arrow»

Estratto determinazione n. 311 del 16 ottobre 2006

Medicinale: IPRATROPIO BROMURO ARROW.

Titolare AIC: Arrow Generics Ltd - Unit 2, Eastman Way - Stevenage - Hertfordshire - SG1 4SZ - UK

Confezioni:

250 mg/ml soluzione per nebulizzatore 20 fiale PE da 1 ml - A.I.C. n. 037024015/M (in base 10), 139W8H (in base 32);

250 mg/ml soluzione per nebulizzatore 60 fiale PE da 1 ml - A.I.C. n. 037024027/M (in base 10), 139W8V (in base 32);

250 mg/ml soluzione per nebulizzatore 20 fiale PE da 2 ml - A.I.C. n. 037024039/M (in base 10), 139W97 (in base 32);

250 mg/ml soluzione per nebulizzatore 60 fiale PE da 2 ml - A.I.C. n. 037024041/M (in base 10), 139W99 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per nebulizzatore

Composizione:

1 fiala da 250 mcg/1 ml contiene:

principio attivo: ipratropio bromuro 250 mcg;

1 fiala da 250 mcg/2 ml contiene: ipratropio bromuro 500 mcg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico concentrato.

Produzione, controllo, confezionamento e rilascio dei lotti: Laboratoire Unither - 10 Rue Andre Durochez ZI Longpre, F-80052 Amiens - Francia.

Controllo microbiologico: International Laboratory Services Ltd - Shardlow Business Park London Road Shardlow - Derbyshire DE72 GD - UK.

Indicazioni terapeutiche: l'ipratropio bromuro è indicato per il trattamento del broncospasmo reversibile associato a disturbo cronico di ostruzione polmonare.

L'ipratropio bromuro è indicato quando è utilizzato in concomitanza con beta$_2$-agonisti da inalazione, per il trattamento dell'ostruzione reversibile delle vie aeree come nell'asma acuto e cronico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

250 mg/ml soluzione per nebulizzatore 20 fiale PE da 2 ml - A.I.C. n. 037024039/M (in base 10), 139W97 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,02 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,28 euro;

250 mg/ml soluzione per nebulizzatore 60 fiale PE da 2 ml - A.I.C. n. 037024041/M (in base 10), 139W99 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09445

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cipralex»

Estratto determinazione n. 312 del 16 ottobre 2006

Medicinale: CIPRALEX.

Titolare A.I.C.: H. Lundbeck A/S - Ottiliavej 9 - Copenhagen Valby - Danimarca.

Confezioni:

A.I.C. n. 035767615/M (in base 10) 123K9Z (in base 32) - 10 mg/ml gocce orali soluzione flacone vetro da 15 ml con contagocce;

A.I.C. n. 035767627/M (in base 10) 123KBC (in base 32) - 10 mg/ml gocce orali soluzione flacone vetro da 28 ml con contagocce;

A.I.C. n. 035767639/M (in base 10) 123KBR (in base 32) - 10 mg/ml gocce orali soluzione flacone vetro da 15 ml con siringa;

A.I.C. n. 035767641/M (in base 10) 123KBT (in base 32) - 10 mg/ml gocce orali soluzione flacone vetro da 28 ml con siringa.

Forma farmaceutica: gocce orali soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: 10 mg di escitalopram (pari a 12,78 mg di escitalopram ossalato) - Ogni goccia contiene 0,5 mg di escitalopram;

eccipienti: sodio idrossido, acqua depurata.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: H. Lundbeck A/S Copenhagen Valby Danimarca.

Confezionamento secondario:

Famar S.A. Peristeri Atene Grecia;

Famar Nederlands B.V. Bladel The Netherlands.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento di episodi depressivi maggiori;

trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia;

trattamento del disturbo d'ansia sociale (fobia sociale);

trattamento del disturbo d'ansia generalizzato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 035767615/M (in base 10) 123K9Z (in base 32) - 10 mg/ml gocce orali soluzione flacone vetro da 15 ml con contagocce.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,48 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,65 euro.

Confezione: A.I.C. n. 035767627/M (in base 10) 123KBC (in base 32) - 10 mg/ml gocce orali soluzione flacone vetro da 28 ml con contagocce.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 17,69 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 29,20 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Farmacovigilanza.

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09448

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Estinette»

Estratto determinazione n. 313 del 16 ottobre 2006

Medicinale: ESTINETTE.

Titolare A.I.C.: Effik Italia S.p.a. via Lincoln, 7/A - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

Confezioni:

0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037136013/M (in base 10) 13F9NF (in base 32);

0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL in sacca PEPT/AL/PE - A.I.C. n. 037136025/M (in base 10) 13F9NT (in base 32);

0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite 3×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037136037/M (in base 10) 13F9P5 (in base 32);

0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite 3×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL in sacca PEPT/AL/PE - A.I.C. n. 037136049/M (in base 10) 13F9PK (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa da 0,075 mg + 0,020 mg contiene:

principio attivo: 75 mcg di gestodene e 20 mcg di etinilestradiolo;

eccipienti: compressa: sodio calcio editato, magnesio stearato, silice colloidale anidra, povidone K-30, amido di mais, lattosio monoidrato;

rivestimento: giallo crinolina (E104), povidone K-90, titanio diossido (E171), macrogol 6000, talco, calcio carbonato (E170), saccarosio.

Produzione, confezionamento e rilascio dei lotti: Gedeon Richter Ltd Gyomroi ut 19-21 Budapest Hungary.

Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037136013/M (in base 10) 13F9NF (in base 32) - classe di rimborsabilità: C;

0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL in sacca PEPT/AL/PE A.I.C. n. 037136025/M (in base 10) 13F9NT (in base 32) - classe di rimborsabilità C;

0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite 3×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037136037/M (in base 10) 13F9P5 (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite 3×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL in sacca PEPT/AL/PE - A.I.C. n. 037136049/M (in base 10) 13F9PK (in base 32) - classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura: R.R.: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09447

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Broncovaleas»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1098 del 6 ottobre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: BRONCOVALEAS, rilasciata alla società Valeas industria chimica e farmaceutica S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Vallisneri n. 10 - 20133 Milano, Italia - codice fiscale 04874990155, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «aerosol dosato 200 erogazioni 100 mcg/er» (Codice A.I.C. n. 022991044);

viene autorizzata la confezione «100 μg/ spruzzo sospensione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione per 200 spruzzi (Codice A.I.C. n. 022991158).

Confezione: «100 μg/ spruzzo sospensione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione per 200 spruzzi;

A.I.C. n. 022991158 (in base 10) 0PXN9Q (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione pressurizzata per inalazione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Valeas industria chimica e farmaceutica S.p.A., 20133 Milano, Italia, via Vallisneri (tutte le fasi).

Composizione: un contenitore sotto pressione contiene:

principio attivo: Salbutamolo 20 mg (come Salbutamolo solfato mg 24,1);

eccipienti: Acido oleico, Etanolo, Norflurano (HFA 134a) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Asma bronchiale. Broncopatia ostruttiva con componente asmatica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 022991158 - «100 μg/ spruzzo sospensione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione per 200 spruzzi.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,63 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,34 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 022991158 «100 μg/ spruzzo sospensione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione per 200 spruzzi.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Adeguamento standard terms.

La denominazione delle confezioni già registrate è modificata come di seguito indicato:

confezione: A.I.C. n. 022991032 «Flacone sciroppo 120 ml» varia in «2mg/5 ml sciroppo» flacone da 120 ml;

confezione: A.I.C. n. 022991057 «Soluzione inalante 15 ml 0,5%» varia in «0,5% soluzione da nebulizzare» flacone da 15 ml;

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09450

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cieboril»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1099 del 6 ottobre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CIEBORIL nella forma e confezione: «40mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 m.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera n. 29 - 20149 Milano, Italia - codice fiscale 12363980157.

Confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

A.I.C. n. 036836017 (in base 10) 1344PK (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l. - 29016 Cortemaggiore (Piacenza) - Italia, via Martiri delle Foibe n. 1 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml di soluzione (= 20 gocce) contiene:

principio attivo: Citalopram cloridrato 44,48 mg (pari a citalopram 40 mg);

eccipienti: etanolo 96% 100 mg; propilenglicole quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036836017 - «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,21 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 18,50 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036836017 - «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09449

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Briofil»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1082 del 29 settembre 2006

Titolare A.I.C.: Teoforma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia) - codice fiscale 01423300183.

Medicinale: BRIOFIL.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 025985072 - 30 confetti 600 mg; varia in: A.I.C. n. 025985072 - «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 025985096 - bb 10 supposte 250 mg; varia in: A.I.C. n. 025985096 - «250 mg supposte» 10 supposte.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09452

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duracef»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1086 del 29 settembre 2006

Medicinale: DURACEF.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via del Murillo km 2,800, 04010 - Sermoneta, Latina - codice fiscale n. 00082130592.

Variazione A.I.C.: Adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 024187015 - «1000 mg compresse dispersibili» 8 compresse varia in

A.I.C. n. 024187015 - «1 g compresse dispersibili» 8 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09451

Provvedimenti di ritiro e di divieto d'uso con campionamento inerenti alcuni lotti o intere specialità medicinali

Si comunica che:

1) in data 29 agosto 2006 prot. N AIFA/UAO/71970/I.5.i.a.7.3. è stata ritirata la specialità medicinale «Unidrox 600 mg cpr» lotto n. 049 scad. 10/2007 ditta A.C.R.A.F. Angelini S.p.a. sita in Roma per contatto tra inchiostro blister e compressa;

2) in data 19 settembre 2006 prot. N AIFA/UAO/77586/P/I.5.1.a.7.3. è stata ritirata la specialità medicinale «Fasigin cpr 500 mg» ditta Pfizer Italia S.r.l. sita in Borgo San Michele (Latina) per fuori specifica test dissoluzione e disintegrazione;

3) in data 19 settembre 2006 prot. N AIFA/UAO/77375/I.5.i.a.7.3. è stata ritirata la specialità medicinale «L-Arginina Cloridrato 30% 100 ml» lotto n. 29641 scad. 12/2008 ditta Salf Laboratorio Farmacologico S.p.a. sita in Cenate Sotto (Bergamo) dopo parere Istituto superiore sanità;

4) in data 19 settembre 2006 prot. N AIFA/UAO/77592P/I.5.i.a.7.2. è stato predisposto un divieto d'uso per la specialità medicinale «Glucosio 10% 500 ml» lotto 5275B06 scad. 06/2008 ditta B. Braun S.p.a. sita in Milano dopo parere Istituto superiore sanità;

5) in data 22 settembre 2006 prot. AIFA.UAO/78926/P/I.5.i.a.7.3 è stata ritirata la specialità medicinale «Aldactone 25 mg cps rigide» lotto n. 60243 scad. 03/2011 ditta Sanofi Aventis A.p.a. sita in Milano per mancato rispetto delle pecifiche di qualità;

6) in data 28 settembre 2006 prot. AIFA/UAO/80628/I.5.i.a.7.2. è stato predisposto un divieto d'uso con campionamento dei medicinali omeopatici «Revitorgan Conisan A collirio monodose» e «Revitorgan Conisan B collirio monodose» distribuiti dalla ditta IMO sita in Milano per contaminazione da Pseudomonas Aeruginosa;

7) in data 28 settembre 2006 prot. AIFA/UAO/80625/I.5.i.a.7.3. sono stati ritirati i medicinali omeopatici «Revitorgan Conisan A collirio monodose» lotto 1200 scad. 06/2007 e «Revitorgan Conisan B collirio monodose» lotto 1260 scad. 09/2007 distribuiti dalla ditta IMO sita in Milano per contaminazione da Pseudomonas Aeruginosa;

8) in data 29 settembre 2006 prot. AIFA/UAO/81007/P/I.5.i.a .7.3 è stata ritirata la specialità medicinale «Roaccutan 20 mg compresse» lotti n. B3144 scad. 01/2007 n. B3154 scad. 02/2007 n. 3159 scad. 01/2007 n. B3169 scad. 02/2007 n. B3170 scad. 02/2007 n. B3179 scad. 02/2007 ditta Roche S.p.a. sita in Milano per fuori specifica;

9) in data 5 ottobre 2006 prot. AIFA/UAO/83317/P/I.5.i.a.7.3. è stata ritirata la specialità medicinale «Neulasta Sureclick penna preriempita» ditta Amgen S.p.a. sita in Milano per potenziale difetto nel dispositivo con conseguente incompleto rilascio del medicinale;

10) in data 9 ottobre 2006 prot. AIFA/UAO/83910/P/I.5.i.a.7.3. è stata ritirata la specialità medicinale «Neupopeg Sureclick penna preriempita» ditta Dompè Biotec S.p.a. sita in Milano per potenziale difetto nel dispositivo con conseguente incompleto rilascio del medicinale;

11) in data 10 ottobre 2006 prot. AIFA.UAO./84466/I.5.i.a.7.2. è stato predisposto un divieto d'uso con campionamento della specialità medicinale «Furosemide Merck Generics 25 mg compresse» lotto n. 6121 scad. 03/2011 ditta Merck Generics sita in Cinisello Balsamo (Milano);

12) in data 10 ottobre 2006 prot. AIFA.UAO/84543/P/I.5.i.w è stata ritirata la specialità medicinale «Sodio Cloruro 0,9% 100 ml» lotto n. 05J1102 scad. 10 ottobre 2008 ditta Bieffe Medital S.p.a. sita in Grosotto dopo parere Istituto superiore di sanità.

06A09453

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla società Sabo società brevetti Ostorero S.r.l.

Con la determinazione n. aG - 77/2006 del 4 ottobre 2006 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Roma via Mesula, 12, rilasciata alla Società Sabo società brevetti Ostorero S.r.l.

06A09454

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera *n)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

L'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici ha ampliato le competenze dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che, dal 1º luglio 2006, ha assunto la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera *n)* del decreto legislativo n. 163/2006, le singole stazioni appaltanti, una o più delle altre parti interessate, singolarmente o congiuntamente, possono rivolgere all'Autorità istanza di parere per la formulazione di una ipotesi di soluzione relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara.

Al riguardo si rende che il Consiglio dell'Autorità ha approvato il regolamento recante la procedura di soluzione delle controversie e relativo formulario per l'inoltro delle richieste di parere, consultabili sul sito dell'Autorità stessa.

Pertanto, il Consiglio dell'Autorità al fine di regolare l'accesso alle richieste di interpretazione della norma e di prospettazione di questioni inerenti le procedure di gara, ritiene di dover precisare che l'Autorità provvederà a formulare parere esclusivamente alle richieste inoltrate ai sensi della citata disposizione, utilizzando l'apposito modello presente nel sito.

Relativamente alle questioni che rivestono carattere di generalità in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si precisa che l'Autorità provvederà ad unificare per tematiche le singole fattispecie, per l'emanazione di atti a valenza generale.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per la soluzione delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera *n)* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2.

Soggetti richiedenti

1. La stazione appaltante, una parte interessata ovvero più parti interessate possono, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all'Autorità istanza di parere per la formulazione di una ipotesi di soluzione della questione insorta durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. A pena di improcedibilità, l'istanza deve essere sottoscritta dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.

Art. 3.

Presentazione e contenuti dell'istanza

1. L'istanza, da inoltrare secondo il modello presente sul sito dell'Autorità, può essere trasmessa tramite:

raccomandata del servizio postale;

fax;

per posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.

2. L'istanza deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

intestazione riportante la seguente dicitura «istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera *n*) del decreto legislativo n. 163/2006»;

indicazione del/i soggetto/i richiedente/i;

eventuali soggetti controinteressati;

rappresentare l'eventuale pendenza, per la fattispecie in esame, di un ricorso innanzi all'autorità giudiziaria;

oggetto della gara ed importo a base d'asta;

compiuta e succinta descrizione della fattispecie cui attiene la controversia, con allegazione della documentazione di riferimento;

sintetica rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti;

eventuale richiesta di audizione.

3. Quando l'istanza è formulata dalla stazione appaltante, la stessa deve contenere l'impegno della medesima a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità.

Art. 4.

Avvio dell'istruttoria

1. L'ufficio affari giuridici - settore precontenzioso apre l'istruttoria rendendo noto l'avvio del procedimento ed il nominativo del relativo responsabile, mediante comunicazione formale da inviarsi entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza al protocollo dell'Autorità, nei confronti:

del/i sottoscrittore/i dell'istanza;

dei controinteressati chiaramente identificati nell'istanza stessa.

2. In detta comunicazione è altresì riportato che in caso di mancata partecipazione al contraddittorio documentale e/o orale di una delle parti interessate, l'Autorità valuterà la questione sulla base degli elementi di fatto in suo possesso.

3. La comunicazione di avvio del procedimento contiene la fissazione della data dell'eventuale audizione di cui al successivo art. 5.

4. Quando l'istanza è presentata da una parte diversa dalla stazione appaltante, con la comunicazione di avvio del procedimento l'Autorità formula alla stazione appaltante l'invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità.

5. Ove ritenuto necessario dall'Ufficio Affari Giuridici - Settore Precontenzioso, con la comunicazione di avvio del procedimento, si chiedono alle parti interessate ulteriori informazioni e deduzioni sulla questione oggetto dell'istanza, fissando il termine di cinque giorni dalla data della comunicazione stessa per la ricezione di memorie scritte e/o documenti.

6. In caso di eventuale audizione di cui al successivo art. 5, l'integrazione documentale dovrà pervenire all'Autorità entro il giorno precedente la data dell'audizione.

Art. 5.

Partecipazione all'istruttoria

1. Se richiesta dalle parti interessate, singolarmente o congiuntamente, la «Commissione per la soluzione delle controversie», di cui al successivo art. 6, procede all'audizione delle stesse.

2. Anche se non richiesta dalle parti, l'audizione di cui al comma 1. ha luogo nel caso in cui l'Ufficio Affari Giuridici - Settore Precontenzioso lo ritenga necessario al fine di chiarire aspetti rilevanti della fattispecie sottoposta all'esame dell'Autorità.

3. L'audizione è effettuata entro dieci giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Autorità dell'istanza di parere.

4. All'audizione partecipa, in qualità di relatore, il responsabile del procedimento che espone alla «Commissione per la soluzione delle controversie», di cui al successivo art. 6, la questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità.

5. Il responsabile del procedimento redige processo verbale dell'audizione.

Art. 6.

Commissione per la soluzione delle controversie

1. Presso l'Autorità è istituita la «Commissione per la soluzione delle controversie» presieduta a rotazione da un membro del Consiglio dell'Autorità e composta da esperti nei settori degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nominati dal Consiglio dell'Autorità.

2. La Commissione adotta con propria deliberazione il parere sulla questione oggetto della controversia.

3. Fino alla costituzione di detta Commissione, le competenze e le attività ad essa attribuite sono svolte dal Consiglio dell'Autorità.

Art. 7.

Adozione del parere

1. Il dirigente responsabile dell'Ufficio Affari Giuridici trasmette alla Commissione di cui all'art. 6 la relazione istruttoria finale redatta dal responsabile del procedimento, contenente l'ipotesi di soluzione della questione, entro il termine di dieci giorni dalla data di avvio del procedimento ovvero dalla data di ricezione dell'eventuale integrazione documentale ovvero dalla data dell'eventuale audizione.

2. La Commissione adotta la propria deliberazione entro il termine di dieci giorni dalla data di trasmissione della relazione istruttoria finale.

3. L'Ufficio Affari Giuridici trasmette tempestivamente alle parti interessate la deliberazione della Commissione.

4. L'Ufficio Affari Giuridici cura la raccolta sistematica delle deliberazioni della Commissione nel sito massimario dell'Autorità.

ISTANZA DI PARERE PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE EX ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA N) DEL D. LGS. N. 163/2006-

ALL'AUTORITÀ
PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
UFFICO AFFARI GIURIDICI SETTORE PRECONTENZIOSO
Via di Ripetta, 246
00186 Roma - **Fax 06.36723362**

classifica della richiesta (barrare quello di riferimento)

Lavori ☐ Servizi ☐ Forniture ☐

1. A) Soggetti richiedenti

1.1 Stazione appaltante ed indicazione del nominativo e della qualifica del soggetto che formula la richiesta (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica titolata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente) ……………………………………………………..

1.2 indirizzo…………………………………………………………………

1.3 recapito telefonico…………………………………………………….

1.4 numero fax…………………………………………………………….

1.1.1 denominazione sociale impresa……………………………………

1.1.2 indirizzo…………………………………………………………….

1.1.3 recapito telefonico…………………………………………………..

1.1.4 numero fax…………………………………………………………..

B) Eventuali controinteressati ……………………………………………

2. Pendenza di giudizio: l'istante è tenuto a comunicare se per la fattispecie in esame risulta pendente un ricorso innanzi all'autorità giudiziaria. SI ☐ NO ☐

3. Individuazione dell'intervento

3.1 Tipologia appalto

Appalto di lavori pubblici ☐
Appalto di forniture ☐
Appalto di servizi ☐
Contratto misto ☐
Concessione di lavori ☐
Concessione di servizi ☐
Contratti relativi ai settori speciali, come definiti dalla parte III

del D.Lgs. 163/06 ☐
Contratti esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 163/06 (artt.16-27) ☐
Appalto avente ad oggetto la progettazione e l'esecuzione ☐
Project financing ☐
Lavori in economia ☐
Concorso di progettazione ☐
Concorso di idee ☐

3.2 Procedura di scelta del concorrente:
Procedura aperta ☐
Procedura ristretta ☐
Procedura ristretta semplificata ☐
Procedura negoziata con pubblicazione
del bando di gara ☐
Procedura negoziata senza pubblicazione
del bando di gara ☐
Accordo quadro ☐
Dialogo competitivo ☐
Altro ☐

3.3 Oggetto dell'appalto :...
....
....
....

Data di pubblicazione del bando:..../ ..... / ....
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ...../ ....../ ......
Importo a base d'asta ....
Nome del responsabile del procedimento ....

3.4 Criterio di aggiudicazione
prezzo più basso ☐
offerta economicamente più vantaggiosa ☐

4. Oggetto della richiesta e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti (da indicare in modo sintetico):
....
....
....

5. Eventuale richiesta di audizione SI ☐ NO ☐

6. Elenco dei documenti citati nella presente richiesta ed allegati alla medesima:
5.1 bando di gara/disciplinare
5.2 capitolato speciale
5.3 verbali di gara
5.4 deliberazioni
5.5 altro

7. In caso di istanza presentata dalla S.A. - Dichiarazione di impegno (detta dichiarazione deve contenere l'impegno della S.A. a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità.):

....

....

Data,

Firma di colui che sottoscrive la richiesta. ....

06A09440

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determinazione A.I.C./N n. 1027 del 26 ottobre 2006 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Acido Ialuronico Fidia".». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 16 ottobre 2006).

Nella parte relativa alla indicazione dell'estratto della determinazione citata in epigrafe, riportata alla pag. 55, seconda colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 16 ottobre 2006, dopo il titolo, dove è scritto: «Estratto determinazione A.I.C./N n. 1027 del 26 *ottobre* 2006», leggasi: «Estratto determinazione A.I.C./N n. 1027 del 26 *settembre* 2006».

06A09457

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-248) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.